

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 35 del 31-08-2022

Supplemento n. 138

mercoledì, 31 agosto 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	10
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 10 agosto 2022, n. 16037 - certificato il 11 agosto 2022 RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniale ad uso cantieristico di vari corsi d'acqua in diversi comuni per lavori di ripristino dei tombini di attraversamento. Pratica SIDIT 2874/2022.	
.....	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 10 agosto 2022, n. 16038 - certificato il 11 agosto 2022 R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2923, pratica SIDIT n. 4224/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo elettrodotto interrato/aereo MT - BT - FIBRA, con nuovi attraversamenti utilizzando manufatti esistenti e modifica di altri aerei esistenti, comprese opere in percorrenza nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua in località Lago di Vagli nel Comune di Vagli Sotto (LU).	
.....	19
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 10 agosto 2022, n. 16054 - certificato il 11 agosto 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 18 particella 1. Pratica SIDIT n. 4211/16 procedimento 373/22 codice locale 4218 ex 923 SI.	
.....	29
DECRETO 10 agosto 2022, n. 16057 - certificato il 11 agosto 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Montevarchi (AR), Via Fonte Moschetta, per uso Agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 3736/2019 (codice locale: ACS2019_00023).	
.....	33

<p>DECRETO 10 agosto 2022, n. 16066 - certificato il 11 agosto 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale ad uso cantieristico di vari corsi d'acqua in diversi comuni per lavori di ripristino dei tombini di attraversamento. Pratica SiDIT 2874/2022.</p> <p>.....</p>	38
<p>DECRETO 10 agosto 2022, n. 16067 - certificato il 11 agosto 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione porzione di ex alveo del fiume Santerno nel Comune di Firenzuola (FI), nelle pertinenze in sx idraulica del fosso del Fossato (5) (Id. MV. 3596), occupata con opera di difesa idraulica (cassa di espansione) e viabilità di accesso. Pratica SiDIT 18551/2019.</p> <p>.....</p>	46
<p>DECRETO 10 agosto 2022, n. 16070 - certificato il 11 agosto 2022 R.D. 1775/1933. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Cornocchio, in comune di Scarperia e San Piero (FI), loc. Sant'Agata, per fini di produzione forza motrice. Approvazione del disciplinare di concessione (rif. Pratica SiDIT 916/2022 - Procedimento 1657/2022 - codice locale FI-312/AS).</p> <p>.....</p>	52
<p>DECRETO 10 agosto 2022, n. 16071 - certificato il 11 agosto 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_248817 - Concessione porzione di area demaniale nelle pertinenze di vari corsi d'acqua minori, loc. Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi, per la costruzione di esercizio di linea elettrica aerea B.T. (230-400V) con tre attraversamenti aerei e parallelismo in fascia di rispetto. Pratica SiDIT 1641/2022.</p> <p>.....</p>	58
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 11 agosto 2022, n. 16091 - certificato il 11 agosto 2022 T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Torrente Patrignone nel Comune di Magliano in Toscana e Orbetello - Riduzione portate di concessione per derivazione acqua pubblica.</p> <p>.....</p>	64
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 11 agosto 2022, n. 16092 - certificato il 11 agosto 2022 RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3327 - SIDIT n. 2781/2022. Concessione per la costruzione di nuovo elettrodotto BT in attraversamento di corso d'acqua (Cod. TN 36512) Fosso del Brentina nel catastale, in via del Brentino nel Comune di Viareggio (LU).</p> <p>.....</p>	67
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>.....</p>	

DECRETO 12 agosto 2022, n. 16178 - certificato il 12 agosto 2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (PESCA SPORTIVA - AGRICOLO) - derivazione dal LAGO DI DUDDA, formato dallo sbarramento del corso d'acqua denominato BORRO DI VICO, mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DI DUDDA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di GREVE IN CHIANTI al foglio di mappa n. 97 particella n. 131; - Pratica SIDIT n. 1923/22 proc. 3095/22 (Interna n. 481).

74

DECRETO 12 agosto 2022, n. 16180 - certificato il 12 agosto 2022

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul fiume Elsa in comune di Poggibonsi (SI) nella loc. Molino d'Elsa. Approvazione di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 3122/2022).

78

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 16 agosto 2022, n. 16266 - certificato il 16 agosto 2022

Pratica SiDIT n. 4300-2021 - Revoca parziale della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 8404 del 06/05/2022 di area di mq 164.000, per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS58918, TS58642, TS58720, TS58767) nei comuni di Castiglione della Pescaia (GR) e Grosseto.

88

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 16 agosto 2022, n. 16320 - certificato il 17 agosto 2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Loc. Malafrasca, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 134/AD del 10/09/2013. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2392/2020 (codice locale: RIN001_ACS2012_00008).

94

DECRETO 16 agosto 2022, n. 16321 - certificato il 17 agosto 2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 7 particella 79 - Concessione SIDIT n. 1578/2022 - Errata corrige.

99

<p>DECRETO 16 agosto 2022, n. 16330 - certificato il 17 agosto 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da una sorgente ubicata in Comune di Bibbiena (Ar), Località Fraghello, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 1715/2022 (codice locale: ACS2022_00016).</p>	101
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 17 agosto 2022, n. 16338 - certificato il 17 agosto 2022 Pratica SIDIT n. 123140/2020 (ex 6093/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione preferenziale di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Poggio Capraio - Pescia Fiorentina nel Comune di Capalbio (GR), per uso agricolo - Richiedente: Rozel Società Agricola arl.</p>	106
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 17 agosto 2022, n. 16359 - certificato il 17 agosto 2022 RD 523/1904 - LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso degli Ortolani, loc. San Bartolo a Cintoia in Comune di Firenze per attraversamento sotterraneo per allacciamento idrico. Pratica SiDIT 2819/2021.</p>	110
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 18 agosto 2022, n. 16427 - certificato il 18 agosto 2022 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 2038/2022. Concessione per l'occupazione ad uso ricreativo di area del demanio idrico (solo specchio acqueo) con contestuale ripristino degli approdi, in sinistra idraulica del Fiume Arno in varie località nel comune di Pontedera (PI), per una superficie complessiva di mq. 103. Richiedente Comune di Pontedera PI).</p>	116
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 agosto 2022, n. 16439 - certificato il 18 agosto 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Capolona (AR), Località Buta, ad uso Civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 95/AD del 15/06/2012. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2512/2022 (codice locale: RIN001_CSA1998_00004).</p>	124
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 18 agosto 2022, n. 16458 - certificato il 18 agosto 2022 Pratica SIDIT n.1961/2019 (ex ARCH27086 PA1020).T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in loc. Montauto nel Comune di Manciano (GR), per uso agricolo.</p>	128
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 17 agosto 2022, n. 16461 - certificato il 18 agosto 2022 R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul torrente Rincine nella loc. Lago di Londa, in comune di Londa (FI). Approvazione di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 3180/2022).</p>	132
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 18 agosto 2022, n. 16498 - certificato il 19 agosto 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di MONTEMURLO, loc. Oste, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34438 - procedimento SIDIT 4558/2022.</p>	142
<p>DECRETO 18 agosto 2022, n. 16501 - certificato il 19 agosto 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: SIRTAM SPA - Pratica n. 797/D. Procedimento SIDIT 4510/2022.</p>	146
<p>Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 19 agosto 2022, n. 16515 - certificato il 19 agosto 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso Fossone, loc. Vescine in Comune di Radda in Chianti per manufatto di scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 2548/2022.</p>	150
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

DECRETO 19 agosto 2022, n. 16520 - certificato il 19 agosto 2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 13/04/2021 per variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n. 3 pozzi nel comune di Chiusi (Si), loc. Torri Chiusine, per uso Agricolo, consistente nella realizzazione di un nuovo pozzo con contestuale aumento del fabbisogno annuo. Pratica SiDIT n. 2151/2021 - codice locale n. PC000684_A. Approvazione variante sostanziale e nuovo disciplinare di concessione.

..... 157

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 19 agosto 2022, n. 16559 - certificato il 22 agosto 2022

Pratica SIDIT n. 2852/2022 (ex D 6833) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche e Regolamento 61/R/2016 - sospensione della derivazione di acqua pubblica da un pozzo in località Marrucheto nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

..... 161

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 22 agosto 2022, n. 16592 - certificato il 22 agosto 2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Sansepolcro (AR), loc. Bossolone, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 20871/2020 (codice locale: CSA2022_00006).

..... 165

DECRETO 22 agosto 2022, n. 16602

R.D. 1775/1933. Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal Fiume Arno, in loc. La Nussa in comune di Capolona (AR), per uso idroelettrico dell'impianto "La Nussa", rilasciata con D.M. n. 6078 del 28/09/1934 e successiva variante non sostanziale approvata con decreto n. 8452 del 01/09/2016. Riconoscimento del cambio di titolarità dell'utenza (rif. codice SiDIT 5501/2020 - codice locale CSU1934_00001).

..... 169

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 22 agosto 2022, n. 16641 - certificato il 23 agosto 2022

Pratica SIDIT n. 3025/2019 (ex pratica PC 71). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Carbenci - Fosso Gualche, nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo.

..... 176

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

<p>DECRETO 23 agosto 2022, n. 16660 - certificato il 23 agosto 2022 R.D. 1775/33 - Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 vaso esistente per uso AGRICO- LO in terreno individuato al N.C.T. del Comune di CERTAL- DO (FI) al foglio di mappa 2, p.la 210 - Pratica n. SIDIT 1978/2022.</p>	181
<p>DECRETO 23 agosto 2022, n. 16662 - certificato il 23 agosto 2022 R.D. 1775/33 - Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BE- NI E SERVIZI, in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI) al foglio di mappa 66, p.la 486 - Pratica n. SIDIT 2422/2022.</p>	185
<p>DECRETO 23 agosto 2022, n. 16663 - certificato il 23 agosto 2022 R.D. 1775/1933. Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal torrente Tavaiano, in loc. Pian di Gianni del co- mune di Scarperia e San Piero (FI), per uso idroelettrico del- l'impianto "Ponte a Olmo", rilasciata con Decreto n. 38045 del 03/12/1958 del Provveditore Regionale alle OO.PP. per la To- scana. Riconoscimento del cambio di titolarità dell'utenza (rif. codice SiDIT 411522/2020 - codice locale FI-697/AS).</p>	189
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 23 agosto 2022, n. 16666 - certificato il 23 agosto 2022 Pratica SIDIT n. 111153/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Lo- calità Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agrico- lo. Richiedente Azienda Agricola Le Gerlette 2.</p>	195
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>DECRETO 23 agosto 2022, n. 16667 - certificato il 23 agosto 2022 R.D. 1775/1933. Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal torrente San Godenzo, in loc. Carbonile del co- mune di Dicomano (FI), per uso idroelettrico dell'impianto "Di- comano", rilasciata con R.D. n. 344 del 28/07/1932 come mo- dificato dal R.D. n. 7445 del 02/01/1942. Riconoscimento del cambio di titolarità dell'utenza (rif. codice SiDIT 411521/2020 - codice locale FI-696/AS).</p>	199
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 23 agosto 2022, n. 16700 - certificato il 24 agosto 2022 Pratica SIDIT n. 195417/2020 (ex PPC 33/2007) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Località Civitella a Fonteblanda, nel Comune di Or- betello (GR), per uso agricolo e civile. Richiedente: Residence La Cugna società a R.L.</p>	205

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 23 agosto 2022, n. 16708 - certificato il 24 agosto 2022	
T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 111 particella 1676 Pratica SIDIT n. 2695/21 codice locale 4405.	
.	209
DECRETO 24 agosto 2022, n. 16731 - certificato il 24 agosto 2022	
T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO) - derivate dal LAGO DEL CASALONE, formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186; - Pratica SIDIT n. 153/22 (INTERNA n. 969).	
.	213
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 24 agosto 2022, n. 16735 - certificato il 24 agosto 2022	
Pratica SIDIT 2126/2022 (codice locale PI2865). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Richiedente ASCO L.C.T. SRL.	
.	217
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 25 agosto 2022, n. 16814 - certificato il 25 agosto 2022	
Pratica SiDIT n. 1468/2019 e n.1111/2018 - Subentro di CANTINA DI MONTALCINO S.R.L. nelle concessioni intestate a CANTINE LEONARDO DA VINCI - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA per uno scarico di acque reflue industriali, nel corso d'acqua Fosso di Collodi, per una passerella pedonale e per un attraversamento aereo con tubazione sul corso dacqua "Fosso Collodi" - Località Val di Cava - Comune di Montalcino, rilasciate con decreto dirigenziale n. 14703 del 11/10/2017 e con decreto dirigenziale n. 12684 del 03/08/2018 - cod. loc. n. 1902 O.I. e n. 1965 O.I.	
.	222

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16037 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniale ad uso cantieristico di vari corsi d'acqua in diversi comuni per lavori di ripristino dei tombini di attraversamento. Pratica SiDIT 2874/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017986

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2874/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 285858 del 18-07-2022 presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Rosatella Umberto, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnica;
2. Fascicolo delle opere;
3. Layout stato di fatto delle opere;
4. Layout stato di progetto delle opere;
5. Layout cantiere delle opere;
6. Sezioni e particolari.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Madonnina (MV1308), in Comune di Firenzuola, presso la particella 190 del Foglio 116 per la realizzazione dell'opera n. 11824 - Lavori di ripristino opera minore n.1667, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio Fangacci, in Comune di Firenzuola, presso la particella 212 del Foglio 116 per la realizzazione dell'opera n. 11825-Lavori di ripristino opera minore n.1674, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Ghindossoli (MV35063), in Comune di Scandicci, presso la particella 179 del Foglio 21 per la realizzazione dell'opera n. 11826-Lavori di ripristino opera minore n.1931, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Querceto (MV34114), in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella 224 del Foglio 50 per la realizzazione dell'opera n. 11827-Lavori di ripristino opera minore n. 2016, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Ribuoio (AV5415), in Comune di Rignano

sull'Arno, presso la particella 146 del Foglio 37 per la realizzazione dell'opera n. 11828- Lavori di ripristino opera minore n. 2029, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dei Bagnani (AV6682), in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 96 del Foglio 11 per la realizzazione dell'opera n. 11829-Lavori di ripristino opera minore n. 2058, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Leprone (AV26656), in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 65 del Foglio 82 per la realizzazione dell'opera n. 11830-Lavori di ripristino opera minore n. 2282, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV31327, in Comune di Monte San Savino, presso la particella 17 del Foglio 63 per la realizzazione dell'opera n. 11832- Lavori di ripristino opera minore n.2301, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Gargaiolo (AV32621), in Comune di Monte San Savino, presso la particella 159 del Foglio 96 per la realizzazione dell'opera n. 11834- Lavori di ripristino opera minore n. 2311, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV37342, in Comune di Lucignano, presso la particella 146 del Foglio 42 per la realizzazione dell'opera n. 11835-Lavori di ripristino opera minore n. 2349, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Baregno (AV38217), in Comune di Foiano della Chiana, presso la particella 149 del Foglio 36 per la realizzazione dell'opera n. 11836-Lavori di ripristino opera minore n.2360, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Sorbo (AV43143), in Comune di Chiusi, presso la particella 41 del Foglio 60 per la realizzazione dell'opera n. 11837-Lavori di ripristino opera minore n.2492, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4264/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie

affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 7/2005, dal Piano Ittico regionale e dal Piano Regionale Agricolo e Forestale, i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica, ovvero di effettuare i lavori in condizioni di alveo asciutto;
- nei corpi idrici classificati a salmonidi è opportuno evitare di operare interventi all'interno dell'alveo bagnato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
- nei corpi idrici classificati a ciprinidi, ove non insistano Zone di Frega ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 6/R/2018, è opportuno evitare interventi ed ingresso dei mezzi meccanici nell'alveo bagnato nel periodo maggio-giugno;
- le opere trasversali, coinvolgendo necessariamente tutta la sezione dell'alveo, vanno realizzate di norma all'asciutto isolando il tratto di corso d'acqua con argini provvisori, mantenendo il deflusso idrico mediante by-pass;
- il prosciugamento del tratto di fiume deve essere eseguito, ove tecnicamente possibile, tramite laminazione lenta e progressiva, che consenta alla fauna ittica di defluire spontaneamente ed uscire dalla zona interessata dalle opere;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, sgombrando il tratto interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene, salvo se diversamente disposto a titolo particolare;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità un anno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni

contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno

impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in giorni 190 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 31 del Regolamento, nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, non è dovuta;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210767890068 del 24/05/2022.

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 03/08/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 3.849,88 a titolo di primo canone concessorio per uso cantieristico di durata inferiore o pari ad un anno

(ridotto del 20% per concessionari di pubblici servizi proprietari o gestori di infrastrutture lineari) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 1.924,94 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità un anno dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 la Concessione per l'occupazione con cantieri di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Madonnina (MV1308), in Comune di Firenzuola, presso la particella 190 del Foglio 116 con l'opera n. 11824 - Lavori di ripristino opera minore n.1667;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Fangacci, in Comune di Firenzuola, presso la particella 212 del Foglio 116 con l'opera n. 11825-Lavori di ripristino opera minore n.1674;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Ghindossoli (MV35063), in Comune di Scandicci, presso la particella 179 del Foglio 21 con l'opera n. 11826-Lavori di ripristino opera minore n.1931;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Querceto (MV34114), in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella 224 del Foglio 50 con l'opera n. 11827-Lavori di ripristino opera minore n. 2016;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Ribugio (AV5415), in Comune di Rignano sull'Arno, presso la particella 146 del Foglio 37 con l'opera n. 11828- Lavori di ripristino opera minore n. 2029;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Bagnani (AV6682), in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 96 del Foglio 11 con l'opera n. 11829-Lavori di ripristino opera minore n. 2058;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Leprone (AV26656), in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 65 del Foglio 82 con l'opera n. 11830-Lavori di ripristino opera minore n. 2282;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV31327, in Comune di Monte San Savino, presso la particella 17 del Foglio 63 con l'opera n. 11832- Lavori di ripristino opera minore n.2301;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Gargaiolo (AV32621), in Comune di Monte San Savino, presso la particella 159 del Foglio 96 con l'opera n. 11834- Lavori di ripristino opera minore n. 2311;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV37342, in Comune di Lucignano, presso la particella 146 del Foglio 42 con l'opera n. 11835-Lavori di ripristino opera minore n. 2349;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Baregno (AV38217), in Comune di Foiano della Chiana, presso la particella 149 del Foglio 36 con l'opera n. 11836-Lavori di ripristino opera minore n.2360;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Sorbo (AV43143), in Comune di Chiusi, presso la particella 41 del Foglio 60 con l'opera n. 11837-Lavori di ripristino opera minore n.2492;
4. di stabilire che la concessione ha durata di giorni 190 (centonovanta) dalla data di inizio dei lavori e che il canone di concessione è pari a € 3.849,88 (ridotto del 20%), secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec autostradepertaliadt4firenze@pec.autostrade.it e mail@pec.aleconsulting.it.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16038 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2923, pratica SIDIT n. 4224/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo elettrodotto interrato/aereo MT - BT - FIBRA, con nuovi attraversamenti utilizzando manufatti esistenti e modifica di altri aerei esistenti, comprese opere in percorrenza nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua in località Lago di Vagli nel Comune di Vagli Sotto (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017994

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l' istanza inviata da E-distribuzione S.p.A.(C.F. 05779711000), di seguito denominata “concessionario” con sede legale in via Ombrone n.2 a Roma, avente ad oggetto: “*aut_2341540 richiesta di concessione demanio idrico relativa a n.8 nuovi attraversamenti superiori su viabilità esistente e modifica di n.3 attraversamenti aerei, riguardanti il progetto definitivo per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto interrato/aereo a 15kv, da realizzarsi in località lago di Vagli, nel comune di Vagli Sotto (LU)*”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0429049 del 04/11/2021 , perfezionata con pec del 22/11/2021 (prot. 451890) e del 17/06/2022 (prot. 248260), con le quali sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma dell'Ing. Gabriele Papi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al n. 934:

“elab. interferenza I-1” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

“elab. interferenza I-2” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

“elab. interferenza I-3” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

“elab. interferenza I-4” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

“elab. interferenza I-5” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

“elab. interferenza I-6” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

“elab. interferenza I-7” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

“elab. interferenza I-8” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. Fotografica

“elab. interferenza I-9” con relazione, planim. generale, planim. catastale, sezione e docum. fotografica

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 26/10/2021,

-dell'imposta di bollo per l' istanza e per il decreto (€ 32,00), mediante Mod.F24 del 26/10/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede principalmente la realizzazione di un nuovo elettrodotto a MT (15kV) in cavo interrato, compresa la modifica di un tratto aereo esistente sempre in MT, oltre

la posa di un tratto di linea interrata BT e la predisposizione delle tubazione per la futura linea FIBRA, in località Lago di Vagli nel Comune di Vagli Sotto (LU);

PRESO ATTO che la nuova linea, che si dipartirà da una cabina esistente limitrofa al cimitero di Vagli Sopra ed arriverà ad un'altra cabina esistente vicina alla diga di Vagli, percorrerà la viabilità pubblica in tratto interrato (Via Giovetto, Via Vandelli e Strada Provinciale 50), costeggiando il lato nord-ovest del Lago di Vagli e attraversando i corsi d'acqua di competenza demaniale tramite canalette metalliche staffate ai manufatti esistenti o con tubazioni sotterranee protette da idoneo bauletto in cls;

PRESO ATTO che l'intervento prevede anche la modifica di un tratto di linea aerea esistente con demolizione e nuova disposizione di alcuni cavi MT, con attraversamento aereo dei corsi interessati, in prossimità del cimitero e campo sportivo di Vagli Sotto, in località Pennacchioni-Renaio;

PRESO ATTO che sono previste anche percorrenze ed alcune modifiche (demolizione e nuova allocazione di armadi, tralicci e piloni di sostegno) alle linee elettriche esistenti situate nelle fasce di rispetto dei 10m dal ciglio di sponda di alcuni corsi d'acqua;

PRESO ATTO che l'intervento proposto interferisce con numerosi corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico regionale ai sensi della L.R. 79/2012, tramite attraversamenti aerei e attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti, comprese le relative opere da eseguire nelle fasce di rispetto dei 10m dai corsi d'acqua;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree demaniali, di pertinenza dei seguenti corsi d'acqua, occupate dai seguenti attraversamenti:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione interferenza con il corso d'acqua
Interferenza i-1 attraversamento staffato a ponte	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no ponte vicino fg. 220 part. 1886-1930	1 canaletta (2 cavi mt + 1 cavo bt) in attraversamento superiore, del fosso del Santo (TN19319), via Giovetto loc. Vagli Sopra
interferenza i-2 attraversamento staffato a ponte	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no ponte vicino fg. 220 part. 2347 fg. 122 part. 6912	1 canaletta (2 cavi mt + 1 cavo bt) in attraversamento superiore, del canale del Gruppo (TN19738), via Vandelli loc. Vagli Sopra <u>demoliz. 1 attravers. esistente aereo mt (s136d-s137d) e nuovi armadiobt + sostegnomt (s142) da autorizzare</u>
interferenza i-3 attraversamento aereo mt	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No acque vicino fg. 330 part. 81 fg. 221 part. 3325	1 cavo MT in attraversamento aereo, del fosso Tambura (TN19834), loc. Pennacchioni <u>demoliz. 1 Attravers. Aereo MT Esistente (S147-S148)</u>
interferenza i-4 attraversamento aereo mt	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No acque vicino fg. 330 part. 591 fg. 221 part. 3322	1 cavo MT in attraversamento aereo, del fosso Tambura (TN19834), loc. Pennacchioni <u>Demoliz. 1 Attravers. Aereo MT Esistente (S147-S152)</u>
interferenza i-5 attraversamento aereo mt	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No acque vicino fg. 221 part. 3300 fg. 122 part. 5708	1 cavo MT in attraversamento aereo, del canale del Gruppo (TN19738), loc. Renaio <u>Demoliz. 1 Attravers. Aereo MT Esistente (S143-S144)</u>
interferenza i-6 attraversamento staffato a ponte	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No ponte vicino fg. 123 part. 5907-5909	1 canaletta (2 cavi MT + 1 cavo FIBRA) in attravers. superiore, del fosso di Cantichilardi (TN19587), S.P.50 loc. I Pruni <u>Demoliz. 2 Attravers. Aerei MT esistenti (S34-S35 e S94d-S95d) + 1 linea FIBRA aerea esistente</u>
interferenza i-7 attraversamento staffato a ponte	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No ponte vicino fg. 114 part. 8411-8418	1 canaletta (2 cavi MT + 1 cavo FIBRA) in attravers. superiore, del corso Senza Nome (TN19502), S.P.50 loc. I Pruni <u>Demoliz. 2 Attravers. Aerei MT esistenti (S36-S37 e S98d-S99d) + 1 linea FIBRA aerea esistente</u>
interferenza i-8 attraversamento sotterraneo	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No strada vicino fg. 114 part. 8420-8598	2 cavi MT + 1 cavo FIBRA in attraversamento superiore, del fosso Mariona (TN19389) intubato, S.P.50 loc. I Pruni <u>Demoliz. 2 Attravers. Aerei MT esistenti (S38-</u>

interferenza i-9 attraversamento sotterraneo	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No strada vicino fg. 114 part. 8462-8463	<u>S39 e S103d-S104d) + 1 linea FIBRA aerea esistente</u> 2 cavi MT + 1 cavo FIBRA in attraversamento superiore, del fosso dei Landi (TN19213) intubato, S.P.50 loc. I Pruni
interferenza i-10 attraversamento staffato a ponte	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ponte vicino fg. 114 part. 6323-8581	<u>Demoliz. 2 Attravers. Aerei MT esistenti (S41-S42 e S108d-S109d-S110d) + 1 linea FIBRA aerea esistente</u> 1 canaletta (2 cavi MT + 1 cavo FIBRA) in attravers. superiore, del fosso del Rigalaccio (TN18664), S.P.50 loc. Laccia
Interferenza I-11 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No strada vicino fg. 114 part. 9992-9994	<u>Demoliz. 2 Attravers. Aerei MT esistenti (S47-S48 e S119d-S120d) + 1 linea FIBRA aerea esistente</u> 2 cavi MT + 1 cavo FIBRA in attraversamento superiore, del corso Senza Nome (TN18585) intubato, S.P.50 loc. Laccia <u>Demoliz. 2 Attravers. Aerei MT esistenti (S48-S49 e S120d-S121d) + 1 linea FIBRA aerea esistente</u>

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 2923, pratica SIDIT n. 4224/2021;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, anche in quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- Il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotte di regimazione dei corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione;
- al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto nell'allegato IX D.lgs 81/2008, la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00m.

Gli armadi, tralicci e piloni di sostegno, dovranno essere collocati e/o spostati interamente al di fuori della fascia di tutela assoluta dei 4,00m misurata dal ciglio di sponda dei rispettivi

corsi d'acqua, al fine di evitare indebolimenti che potrebbero causare cedimenti delle sponde interessate;

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica dei corsi d'acqua interessati o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è di euro 2885,91, nel dettaglio così esemplificato:

Uso: 1.1 Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti (lunghezza pari o inferiore a 100m : 300€ per attraversamento),

- Riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg. 60/R) = 240€, 11 attraversamenti X 240€ = 2.640,00 €

Uso: 1.2 Attraversamento aereo con elettrodotto, oltre 400V fino a 30.000V (102,46€ per attraversamento)

- Riduzione del 20% (art.29 c.5 Reg.60/R) = 81,97€, 3 attraversamenti X 81,97€ = 245,91 €

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che gli attraversamenti aerei, interferenti con i corsi d'acqua iscritti nel Reticolo Idrografico Regionale (L.R. 79/2012) risultavano preesistenti e sprovvisti del relativo titolo concessorio, in data 26/11/2021 (prot. 0459854) è stata chiesta a E-Distribuzione S.p.A. che regolarizzasse la posizione con il versamento delle indennità pregresse, le cui ricevute di pagamento sono pervenute con pec protocollata con n. 0054006 il 10/02/2022;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0263856 del 30/06/2022 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. 0305212 in data 02/08/2022:

€ 2.885,91 (euro duemilaottocentottantacinque/91) di canone anno 2022,
€ 1.442,96 (millequattrocentoquarantadue/96) di imposta regionale per l'anno 2022,
€ 2.885,91 (euro duemilaottocentottantacinque/91) di cauzione,
€ 1.144,65 (millecentoquarantaquattro/65) di spese di registrazione;

DATO ATTO che la cauzione, rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, è stata costituita dalla società richiedente mediante bonifico del 26.07.2022;

DATO ATTO che il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000), con sede legale in Via Ombrone n.2 a Roma, la concessione idraulica di aree demaniali, di pertinenza dei corsi d'acqua in narrativa elencati, per realizzare nuovo elettrodotto interrato/aereo MT – BT - FIBRA, con nuovi attraversamenti utilizzando manufatti esistenti e modifica di altri aerei esistenti, comprese opere in percorrenza nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, in località Lago di Vagli nel Comune di Vagli Sotto (LU);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904 articoli 93 e 98, dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e dell'art. 3 commi 2-3-4 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell'ing. Gabriele Papi;
- 3 di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
- 5 di stabilire che la concessione delle suddette aree avrà la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 2.885,91 (euro duemilaottocentottantacinque/91), maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;
8. di notificare il presente atto al concessionario tramite PEC (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);
9. di procedere alla registrazione fiscale del presente atto, presso i competenti Uffici Finanziari dell'Agenzia delle Entrate;
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16054 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 18 particella 1 Pratica SIDIT n. 4211/16 procedimento 373/22 codice locale 4218 ex 923 SI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017938

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con Decreto n. 432 del 31/03/2008 la Provincia di Siena aveva rilasciato concessione di acque pubbliche per uso civile in favore della società A.R.T. di Tani Dino & C. s.n.c. con sede legale nel comune di Poggibonsi (SI) via Lame n. 4, mediante pozzo posto nel Comune di Poggibonsi (SI) Via Lame n. 4, su terreno censito al N.C.T foglio n. 18 particella n. 1 di proprietà del richiedente;

VISTA l’istanza in data 24/12/2021 prot. n. 499220 con la quale il sig. Tani Dino, in qualità di legale rappresentante, della società A.R.T. di Tani Dino & C. s.n.c., ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di cui sopra, in scadenza il 31/03/2023;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 15/02/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del geologo dott. Silvano Becattelli (n. 234 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 02/03/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 26/07/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 800 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,03 l/s, destinata ad uso civile (irriguo verde privato, antincendio e servizi igienici);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 173,62 ad integrazione della somma già versata a titolo di deposito cauzionale di € 59,47 in sede di primo rilascio di concessione (pratica ex 923 SI) nel 2007; l'importo complessivamente costituito in deposito cauzionale risulta pertanto di €. 233,09 pari ad una annualità del canone;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 20/04/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche (già rilasciata dalla Provincia di Siena con Decreto n. 432 del 31/03/2008) in favore della società A.R.T. di Tani Dino & C. s.n.c., con sede legale nel comune di Poggibonsi (SI) via Lame n. 4, per uso civile (irriguo verde privato, antincendio e servizi igienici) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI) via Lame n. 4, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 18 particella n. 1 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1- Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 01/08/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 233,09;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 disciplinare firmato
363b03b0879a85a44ecd73ef3938a5ee031d9d8e0690e20d23340c2ec78be9ed



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16057 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Montevarchi (AR), Via Fonte Moschetta, per uso Agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 3736/2019 (codice locale: ACS2019_00023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018052

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 18/09/2019 al numero 346380 il richiedente Ortofloricoltura Eredi Frasi Franco Snc, con sede in Comune di Montevarchi (C.F. 02388250512), ha fatto richiesta di Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Montevarchi (AR), Via Fonte Moschetta, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 6, particella n. 2474 ad uso agricolo;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 17703 del 30/10/2019 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori a firma della Dott.ssa Torrini Giuliana acquisita dalla Regione Toscana con prot. 271304 del 06/07/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,080 l/s, per un fabbisogno di 2.529 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 79,54 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE il richiedente Ortofloricoltura Eredi Frasi Franco Snc, nella persona del legale rappresentante Sig. Frasi Francesco, ha sottoscritto mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Ortofloricoltura Eredi Frasi Franco Snc, con sede in Comune di Montevarchi (C.F. 02388250512) il provvedimento finale a conclusione del procedimento di Autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di acqua tramite pozzo ubicato al foglio n. 6, particella n. 2474 in Comune di Montevarchi (AR), Via Fonte Moschetta per uso agricolo per una portata media di 0,080 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la durata della concessione è stabilita in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante Sig. Frasi Francesco, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 79,54;
6. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa

verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Montevarchi;
8. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

edf5f31a7ae4b9c78a1635e82ea286859cd276a38074f8b1b1c4fa1a25249944



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16066 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale ad uso cantieristico di vari corsi d'acqua in diversi comuni per lavori di ripristino dei tombini di attraversamento.. Pratica SiDIT 2874/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017983

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2874/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 285858 del 18-07-2022 presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Rosatella Umberto, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnica;
2. Fascicolo delle opere;
3. Layout stato di fatto delle opere;
4. Layout stato di progetto delle opere;
5. Layout cantiere delle opere;
6. Sezioni e particolari.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Madonnina (MV1308), in Comune di Firenzuola, presso la particella 190 del Foglio 116 per la realizzazione dell'opera n. 11824 - Lavori di ripristino opera minore n.1667, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio Fangacci, in Comune di Firenzuola, presso la particella 212 del Foglio 116 per la realizzazione dell'opera n. 11825-Lavori di ripristino opera minore n.1674, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Ghindossoli (MV35063), in Comune di Scandicci, presso la particella 179 del Foglio 21 per la realizzazione dell'opera n. 11826-Lavori di ripristino opera minore n.1931, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Querceto (MV34114), in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella 224 del Foglio 50 per la realizzazione dell'opera n. 11827-Lavori di ripristino opera minore n. 2016, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Ribuoio (AV5415), in Comune di Rignano

sull'Arno, presso la particella 146 del Foglio 37 per la realizzazione dell'opera n. 11828- Lavori di ripristino opera minore n. 2029, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dei Bagnani (AV6682), in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 96 del Foglio 11 per la realizzazione dell'opera n. 11829-Lavori di ripristino opera minore n. 2058, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Leprone (AV26656), in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 65 del Foglio 82 per la realizzazione dell'opera n. 11830-Lavori di ripristino opera minore n. 2282, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV31327, in Comune di Monte San Savino, presso la particella 17 del Foglio 63 per la realizzazione dell'opera n. 11832- Lavori di ripristino opera minore n.2301, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Gargaiolo (AV32621), in Comune di Monte San Savino, presso la particella 159 del Foglio 96 per la realizzazione dell'opera n. 11834- Lavori di ripristino opera minore n. 2311, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV37342, in Comune di Lucignano, presso la particella 146 del Foglio 42 per la realizzazione dell'opera n. 11835-Lavori di ripristino opera minore n. 2349, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Baregno (AV38217), in Comune di Foiano della Chiana, presso la particella 149 del Foglio 36 per la realizzazione dell'opera n. 11836-Lavori di ripristino opera minore n.2360, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Sorbo (AV43143), in Comune di Chiusi, presso la particella 41 del Foglio 60 per la realizzazione dell'opera n. 11837-Lavori di ripristino opera minore n.2492, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4264/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie

affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 7/2005, dal Piano Ittico regionale e dal Piano Regionale Agricolo e Forestale, i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica, ovvero di effettuare i lavori in condizioni di alveo asciutto;
- nei corpi idrici classificati a salmonidi è opportuno evitare di operare interventi all'interno dell'alveo bagnato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
- nei corpi idrici classificati a ciprinidi, ove non insistano Zone di Frega ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 6/R/2018, è opportuno evitare interventi ed ingresso dei mezzi meccanici nell'alveo bagnato nel periodo maggio-giugno;
- le opere trasversali, coinvolgendo necessariamente tutta la sezione dell'alveo, vanno realizzate di norma all'asciutto isolando il tratto di corso d'acqua con argini provvisori, mantenendo il deflusso idrico mediante bypass;
- il prosciugamento del tratto di fiume deve essere eseguito, ove tecnicamente possibile, tramite laminazione lenta e progressiva, che consenta alla fauna ittica di defluire spontaneamente ed uscire dalla zona interessata dalle opere;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, sgombrando il tratto interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene, salvo se diversamente disposto a titolo particolare;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità un anno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni

contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno

impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni data.infoPagamenti.durata concessione la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 31 del Regolamento, nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, non è dovuta;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210767890068 del 24/05/2022.

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 03/08/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 3.849,88 a titolo di primo canone concessorio per uso cantieristico di durata inferiore o pari ad un anno (ridotto del 20% per concessionari di pubblici servizi proprietari o gestori di infrastrutture lineari) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.924,94 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità un anno dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 la Concessione per l'occupazione con cantieri di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Madonnina (MV1308), in Comune di Firenzuola, presso la particella 190 del Foglio 116 con l'opera n. 11824 - Lavori di ripristino opera minore n.1667;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Fangacci, in Comune di Firenzuola, presso la particella 212 del Foglio 116 con l'opera n. 11825-Lavori di ripristino opera minore n.1674;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Ghindossoli (MV35063), in Comune di Scandicci, presso la particella 179 del Foglio 21 con l'opera n. 11826-Lavori di ripristino opera minore n.1931;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Querceto (MV34114), in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella 224 del Foglio 50 con l'opera n. 11827-Lavori di ripristino opera minore n. 2016;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Ribugio (AV5415), in Comune di Rignano sull'Arno, presso la particella 146 del Foglio 37 con l'opera n. 11828- Lavori di ripristino opera minore n. 2029;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dei Bagnani (AV6682), in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 96 del Foglio 11 con l'opera n. 11829-Lavori di ripristino opera minore n. 2058;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Leprone (AV26656), in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 65 del Foglio 82 con l'opera n. 11830-Lavori di ripristino opera minore n. 2282;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV31327, in Comune di Monte San Savino, presso la particella 17 del Foglio 63 con l'opera n. 11832- Lavori di ripristino opera minore n.2301;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Gargaiolo (AV32621), in Comune di Monte San Savino, presso la particella 159 del Foglio 96 con l'opera n. 11834- Lavori di ripristino opera minore n. 2311;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV37342, in Comune di Lucignano, presso la particella 146 del Foglio 42 con l'opera n. 11835-Lavori di ripristino opera minore n. 2349;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato torrente Baregno (AV38217), in Comune di Foiano della Chiana, presso la particella 149 del Foglio 36 con l'opera n. 11836-Lavori di ripristino opera minore n.2360;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Sorbo (AV43143), in Comune di Chiusi, presso la particella 41 del Foglio 60 con l'opera n. 11837-Lavori di ripristino opera minore n.2492;
4. di stabilire che la concessione ha durata di giorni 190 (centonovanta) dalla data di inizio dei lavori e che il canone di concessione è pari a € 3.849,88 (ridotto del 20%), secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della

concessione;

5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec autostradepertaliadi4firenze@pec.autostrade.it e mail@pec.aleconsulting.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16067 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Rinnovo concessione porzione di ex alveo del fiume Santerno nel Comune di Firenzuola (FI), nelle pertinenze in sx idraulica del fosso del Fossato (5) (Id. MV. 3596), occupata con opera di difesa idraulica (cassa di espansione) e viabilità di accesso. Pratica SiDIT 18551/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017993

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Disciplinare di Concessione sottoscritto in data 06/09/2013 e Atto Dirigenziale n. 3176 del 10/09/2013, la Provincia di Firenze ha rilasciato al richiedente Fabbri Lamberto, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per l'utilizzo di aree del demanio idrico, e precisamente per:

- opera 11594 - porzione di ex alveo del fiume Santerno nei pressi della p.lla 556 nel F. 175 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), nelle pertinenze in sx idraulica del fosso del Fossato (5) (Id. MV. 3596), occupata con opera di difesa idraulica (cassa di espansione) e viabilità di accesso (lunghezza 50 ml);

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 258786 del 28/06/2022, presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni dal 2016 al 2021 (n° identificativo pagamenti 1091_1);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a partire dal 06/09/2022 (data di scadenza della precedente concessione) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 22/06/2022;

DATO ATTO infine che il canone (per € 550,00) e l'imposta regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971 (per € 275,00) riferiti all'anno 2022 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare al richiedente Fabbri Lamberto, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - opera 11594 - porzione di ex alveo del fiume Santerno nei pressi della p.lla 556 nel F. 175 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), nelle pertinenze in sx idraulica del fosso del Fossato (5) (Id. MV. 3596), occupata con opera di difesa idraulica (cassa di espansione) e viabilità di accesso (lunghezza 50 ml);
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a partire dal 06/09/2022 (data di scadenza della precedente concessione) e che il canone di concessione è pari ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), secondo quanto riportato nel Sistema Tributario della Regione Toscana per viabilità di accesso (€ 300,00) e cassa di espansione assimilabile

ad opera di difesa idraulica (€250,00), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell' anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec monia.lazzerini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

6a0e1eff68b1639c2472228d859ec65b4232d5ca3c580290ad0bebb71031445e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16070 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933. Concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Cornocchio, in comune di Scarperia e San Piero (FI), loc. Sant'Agata, per fini di produzione forza motrice. Approvazione del disciplinare di concessione (rif. Pratica SiDIT 916/2022 - Procedimento 1657/2022 - codice locale FI-312/AS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018009

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- D.P.G.R. 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni” e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 60/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni” e ss.mm.ii.
- D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua modificate al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.

VISTE le delibere di Giunta Regionale Toscana:

- Del. G.R. 7 agosto 2017 n. 888 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;
- Del. G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- Del. G.R. 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- Del. G.R. 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

VISTA altresì la Del. G.R. 21 gennaio 2019 n.58 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che:

- a seguito dell’accertamento dell’abusivo esercizio di una derivazione per produzione di forza motrice dal torrente Cornocchio, loc. Sant’Agata in comune di Scarperia (FI), con nota di diffida prot. 10626 del 26.02.92 l’ex-Ufficio del Genio Civile di Firenze della Regione To-

scana aveva invitato il responsabile Parrini Santi, ex art. 17 del R.D. 1775/33, a presentare istanza di concessione di derivazione in via di sanatoria o alternativamente a cessare la derivazione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della nota;

- con istanza iscritta al prot. 3234 in data 28.03.92 della Regione Toscana, il suddetto responsabile aveva richiesto tempestivamente concessione in via di sanatoria per produzione forza motrice, per la portata massima di 38 l/s, allegando documentazione tecnica a firma del professionista incaricato Arch. Remo Nencini, conservata in atti;
- l'istanza era stata pubblicata sul B.U.R.T. n. 47 del 26.08.92, senza dar luogo alla concorrenza ordinaria nei termini di legge;
- in conseguenza del decesso di Parrini Santi, l'erede dell'utenza Parrini Giuseppe chiese il subingresso nella originaria istanza con nota iscritta al prot. 224765 del 31.05.13 della Provincia di Firenze, cui erano state trasferite le funzioni amministrative in materia ai sensi della L.R. 91/98;
- il medesimo, con comunicazione assunta al prot. 242952 del 11.06.13 della medesima Provincia, integrava l'istanza con una richiesta di concessione per uso irriguo orto-giardino caratterizzata da portata massima di 1 l/s;

ATTESO che a far data dal 01.01.2016 le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche sono state riassunte dalla Regione Toscana per effetto della L.R. 22/15;

VISTA l'istanza presentata a questo Settore regionale, iscritta al prot. 72019 in data 23.02.22, con cui Recati Giovanna (i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato "A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) in solido con la Mulino Parrini A.P.S. con sede legale in Scarperia e San Piero (FI), quale erede dell'utenza di Parrini Giuseppe, ha chiesto congiuntamente alla Mulino Parrini A.P.S. con sede legale in Scarperia e San Piero (FI) C.F. 90032120488, nella persona della presidente Buscaglione Lucia, l'ulteriore subingresso nell'originaria istanza di concessione in via di sanatoria sopra ricordata, rinunciando al contempo alla richiesta integrativa per uso irriguo;

TENUTO CONTO della previsione del punto 3 della Del. G.R. n. 122/16, che permette il riavvio del procedimento, fatte salve le fasi procedurali già espletate;

VERIFICATO che la derivazione richiesta, per le sue caratteristiche tecniche, non rientra tra quelle da sottoporre alle procedure di VIA cd. postuma di cui all'art. 43 comma 6 della L.R. 10/10 e che l'istanza è risultata formalmente ammissibile anche ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento 61/R/2016;

DATO ATTO che:

- in data 04.04.22, previa pubblicazione di rituale avviso di istruttoria sul BURT n.12 del 23.03.22, sull'apposita sezione del sito web regionale e sull'albo pretorio telematico del Comune di Scarperia e San Piero, si è tenuta visita locale di istruttoria, come da verbale agli atti;
- la pubblicazione non ha dato luogo a osservazioni nei termini assegnati;
- stante l'antica origine della derivazione, è stato ritenuto superfluo indire apposita conferenza istruttoria, ma è stato richiesto il parere vincolante di cui all'art. 1 comma 1-bis del R.D. 1775/33 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e un contributo istruttorio al Settore regionale competente sulla tutela ittica;
- la suddetta Autorità di Bacino si è espressa favorevolmente con parere prot. 2385 del 29.03.22 prescrivendo unicamente che nel periodo giugno-settembre sia garantita a valle dell'opera di presa la conservazione del DMV estivo, stimato in 10 l/s, mentre il Settore regionale competente sulla tutela ittica non ha fatto pervenire alcuna nota;

VISTA la dettagliata relazione istruttoria agli atti di questo Settore, da cui risulta che:

- trattasi di impianto del tipo ad acqua fluente, che deriva la risorsa idrica da un'antica briglia a mezzo di un canale a cielo aperto munito di un modesto bacino di carico a monte degli organi motori di un tradizionale mulino a palmenti, con restituzione integrale nel medesimo corso d'acqua sia attraverso un canale intermedio di troppo-pieno sia attraverso il canale di scarico degli organi motori con sbocco a circa 250 m a valle dell'opera di presa;
- la derivazione è caratterizzata da una portata massima e nominale di 38 l/s, un salto utile lordo di 7,25 m e una conseguente potenza idraulica nominale di 2,7 kW;
- per ciò che concerne la valutazione ambientale ex-ante (VEXA) della derivazione, cui anche la presente procedura di sanatoria è da ritenersi soggetta in quanto assimilabile a un rinnovo, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. "a" del R.D. 1775/1933, è stato fatto riferimento agli indirizzi contenuti nella Del. G.R. n. 58 del 21.01.19 che recepisce la Del. CIP n. 3 del 14.12.17 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con attribuzione diretta di un rischio "basso" e conseguente ammissibilità della derivazione;
- è necessario inserire un dispositivo che limiti la portata derivabile e salvaguardi la conservazione del DMV estivo prescritta dall'Autorità di Bacino;

PRESO ATTO che l'associazione Mulino Parrini A.P.S. ha versato tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 in data 04.07.22 la somma di € 1.561,90 di cui:

- € 1.084,10 a titolo di canoni di derivazione per le pregresse annualità 2017-2021, avendo con nota iscritta al prot. 246150 del 16.06.22 ecepito la prescrizione ex art. 2948 c.c. dei canoni relativi alle annualità ultraquinquennali;
- € 40,00 ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 e dell'art.14 bis del regolamento D.P.G.R. 61/R/16,
- € 218,90 a titolo di canone di derivazione per la corrente annualità, salvo conguaglio per adeguamento al tasso di inflazione programmato;
- € 218,90 a titolo di cauzione a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione;

PRESO ATTO che la medesima ha altresì versato tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, IBAN IT70 J 07601 02800 000011899580 in data 04.07.22:

- € 43,26 a titolo di imposta addizionale e per le pregresse annualità 2017-2018, avendo con nota iscritta al prot. 246150 del 16.06.22 ecepito la prescrizione ex art. 2948 c.c. delle imposte relative alle annualità ultraquinquennali,

CONSIDERATO, in conformità agli esiti dell'istruttoria, di poter accordare la concessione richiesta, alle condizioni stabilite in apposito Disciplinare di obblighi e condizioni che possono essere così sintetizzate:

- inserimento di un opportuno stramazzo trasversale subito a valle dell'opera di presa al fine di assicurare il non superamento della portata massima di 38 l/s e il rilascio del DMV estivo
- durata pari a metà della massima consentita dall'art. 58 del D.P.G.R. 61/R/2016 per l'uso forza motrice, in considerazione dell'assenza di oneri di ammortamento dell'impianto;
- canone annuo di derivazione, calcolato in base alle soprarichiamate delibere della Giunta regionale, di € 218,90 riferito all'annualità 2021 salvo adeguamento al tasso di inflazione programmato per l'annualità corrente e per le successive;

PRESO ATTO che Recati Giovanna e l'associazione Mulino Parrini A.P.S. tramite la sua legale rappresentante Buscaglione Lucia, hanno sottoscritto in data 06.07.22 il Disciplinare contenente gli

obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione richiesta, conservato in originale agli atti di questo Settore, sostanzialmente conforme allo schema approvato con Delibera di Giunta regionale n. 194 del 16.03.16 e allegato in copia per immagine al presente provvedimento sub lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente documento informatico è stata assolta mediante marca contrassegno da € 16,00 avente identificativo 01180516714820 conservata in originale agli atti di questo Settore;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di CONCEDERE a Recati Giovanna (i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato "A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) in solido con la Mulino Parrini A.P.S. con sede legale in Scarperia e San Piero (FI) C.F. 90032120488, entro i limiti dell'effettiva disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, per la durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data del presente decreto, la derivazione di acqua pubblica dal torrente Cornocchio in loc. Sant'Agata del comune di Scarperia e San Piero (FI), descritta nel progetto richiamato in premessa, in misura non superiore alla portata massima di 38 litri al secondo, senza limitazioni temporali al prelievo, tale da generare, con il salto utile nominale di 7,25 m, la potenza idraulica nominale di 2,7 kW in ragione di una portata costante annua pari alla massima, per uso produzione forza motrice;
2. di APPROVARE il Disciplinare sottoscritto in data 06.07.22 dai due soggetti concessionari in solido, conservato in originale agli atti dell'ufficio (allegato "B" in copia per immagine al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale) e contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di determinare il canone annuo di derivazione nella misura di € 218,90, calcolata con riferimento alle tabelle valide per l'annualità 2021 e pertanto salvo conguaglio a seguito successivi aggiornamenti annuali per effetto di delibere di Giunta Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento ai due concessionari al domicilio da loro eletto presso la sede dell'associazione Mulino Parrini A.P.S. individuata come referente per ogni comunicazione;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Dati richiedente

16470c8660bc43ab6d6f0bb0954230ab45a01d59fa1b59cacd0fe291a90972a0

B

Disciplinare di concessione

c1809265beaf6480ce37f49eb5ae34f3773044e8c091b804739946a51ac87fa5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16071 - Data adozione: 10/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_248817 - Concessione porzione di area demaniale nelle pertinenze di vari corsi d'acqua minori, loc. Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi, per la costruzione di esercizio di linea elettrica aerea B.T. (230-400V) con tre attraversamenti aerei e parallelismo in fascia di rispetto. Pratica SiDIT 1641/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018015

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1641/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 172564 del 28/04/2022 presentata da e-distribuzione SpA, C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Nucara Francesco, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Planimetria con localizzazione intervento scala 1 : 10.000;
- Planimetria catastale con tracciato elettrodotto scala 1 : 2.000;
- Sezione trasversale scala 1 : 1.000/250;
- Documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio Frati, BV4477, BV4471 ed altri due corsi d'acqua minori, loc. Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi, presso alcune particelle dei Fogli 16-17 per la realizzazione dell'opera n. 11071 - ricostruzione ed esercizio di linea elettrica aerea B.T. (230-400V) con tre attraversamenti aerei e parallelismo in fascia di rispetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2714/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 21/07/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 21/07/2022 e 03/08/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 16,59 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 11,06 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 8 (otto) dodicesimi del canone annuale di € 16,59 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 5,53 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente e-distribuzione SpA, C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio Frati, BV4477, BV4471 ed altri due corsi d'acqua minori, loc. Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi, presso alcune particelle dei Fogli 16-17 per la realizzazione dell'opera n. 11071 - costruzione di esercizio di linea elettrica aerea B.T. (230-400V) con tre attraversamenti aerei e parallelismo in fascia di rispetto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 16,59 , secondo quanto riportato al p.to 1.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e francesco.nucara@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16091 - Data adozione: 11/08/2022

Oggetto: T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Torrente Patrignone nel Comune di Magliano in Toscana e Orbetello - Riduzione portate di concessione per derivazione acqua pubblica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD017844

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. n. 50/R/2015 del 21/04/2015, al D.P.G.R. n. 51/R/2015 del 21/04/2015, al D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 ed il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;

VISTE le segnalazioni pervenute alla Regione Toscana;

VISTE le particolari criticità riscontrate durante questa stagione irrigua per scarsità di acqua sul Torrente Patrignone nel comune di Magliano in Toscana e Orbetello;

VISTO che sul Torrente Patrignone risultano attive le concessioni per derivare acqua pubblica intestate a :

- Prat. Sidit 1850/2018: Ditta Tenuta di Magliano Centro Società Agricola Semplice;
- Prat. Sidit 106828/2020: Ditta Tenuta di Magliano Centro Società Agricola Semplice;
- Prat. Sidit 1337/2018: Sig. Governatori Mario;
- Prat. Sidit 2642/2019: Sig. Governatori Giuseppe;
- Prat. Sidit 104795/2020: Ditta Mates Piante Soc. Agr. s.s.;
- Prat. Sidit 109476/2020: Sig. Sensi Ermanno;
- Prat. Sidit 116104/2020: Sig.ri Valenti Rinaldo e Vieri Massimiliano;

VISTA la nota trasmessa in data 19/10/2018, con la quale viene richiesta la comunicazione delle letture dei volumi captati con cadenza mensile ai titolari delle concessioni a derivare sopraccitate, per consentire al Settore Genio Civile Toscana Sud di monitorare il corso d’acqua;

VISTO il protrarsi della carenza idrica del corso d’acqua;

CONSIDERATO pertanto di ritenere necessario ridurre i prelievi dal corso d’acqua Torrente Patrignone;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di ridurre del 50%, con decorrenza dalla data di ricezione del presente atto fino al 31/10/2022, le portate massime di derivazione acqua pubblica, di tutte le concessioni attive sul torrente Patrignone:

- Prat. Sidit 1850/2018: Ditta Tenuta di Magliano Centro Società Agricola Semplice;
- Prat. Sidit 106828/2020: Ditta Tenuta di Magliano Centro Società Agricola Semplice;
- Prat. Sidit 1337/2018: Sig. Governatori Mario;
- Prat. Sidit 2642/2019: Sig. Governatori Giuseppe;
- Prat. Sidit 104795/2020: Ditta Mates Piante Soc. Agr. s.s.;
- Prat. Sidit 109476/2020: Sig. Sensi Ermanno;
- Prat. Sidit 116104/2020: Sig.ri Valenti Rinaldo e Vieri Massimiliano;

2. di trasmettere il presente atto ai titolari di concessione a derivare acqua pubblica nel tratto in esame;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16092 - Data adozione: 11/08/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3327 - SIDIT n. 2781/2022.
Concessione per la costruzione di nuovo elettrodotto BT in attraversamento di corso d'acqua
(Cod. TN 36512) Fosso del Brentina nel catastale, in via del Brentino nel Comune di
Viareggio (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018069

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua Fosso del Brentina (Cod. TN 36512) relativa ai lavori per la costruzione di nuovo elettrodotto BT in attraversamento di corso d’acqua di cui sopra, in via del Brentino nel Comune di Viareggio (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 257469 del 27/06/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Ing. Iacopo Giusti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 1235;

- Piano Tecnico con Relazione Tecnica descrittiva, localizzazione opere su corografia, estratto CTR, Estratto vincolo idrogeologico, estratto catastale, planimetria e sezione attraversamento, documentazione fotografica, scheda tecnica;
- Dichiarazione tecnica L.R. 21/2012;
- Dichiarazione compatibilità idraulica L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico, relativa ai lavori per la costruzione di nuovo elettrodotto BT in attraversamento di corso d'acqua (Cod. Cod. TN 36512) Fosso del Brentina nel catastale, in via del Brentino nel Comune di Viareggio (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 17 nei pressi del mappale 1734 del Comune di Viareggio (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 17/06/2022 tramite bonifico su IBAN n. IT89-O076-0102-8000-0103-1575-820 per oneri istruttori ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) virtualmente con Aut. AdE n. 133874/1999;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3327 – Pratica SIDIT n. 2781/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni presso gli enti preposti sono a carico del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Il rilascio della concessione per gli attraversamenti è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotture di regimazione corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli stessi dovessero essere rimossi o adeguati anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a

quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative,

regolamentari e nel presente Decreto;

b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 300,00 (euro trecento/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 240,00 (euro duecentoquaranta/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0278087 del 11/07/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 100,00 (euro cento/00) quale rateo mensilità 5/12 canone anno 2022, versamento di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale ed € 50,00 (euro cinquanta/00) per l'imposta Regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 12/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 100,00 (euro cento/00) quale rateo (5/12) canone anno 2022;
- € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 15/07/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 50,00 (euro cinquanta/00) per imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99 ;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua Fosso del Brentina (Cod. TN 36512) relativa ai lavori per la costruzione di nuovo elettrodotto BT in attraversamento di corso d'acqua di cui sopra, in via del Brentino nel Comune di Viareggio (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 17 nei pressi del mappale 1734 del Comune di Viareggio (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica n. 3327 – Pratica SIDIT n. 2781/2022;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere per la costruzione di nuovo elettrodotto BT in attraversamento di corso d'acqua (Cod. TN 36512) Fosso del Brentina nel catastrale, in via del Brentino nel Comune di Viareggio (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 3327 – Pratica SIDIT n. 2781/2022;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2022 in € 240,00 (euro duecentoquaranta/00), così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16178 - Data adozione: 12/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (PESCA SPORTIVA - AGRICOLO) - derivazione dal LAGO DI DUDDA, formato dallo sbarramento del corso d'acqua denominato BORRO DI VICO, mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DI DUDDA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di GREVE IN CHIANTI al foglio di mappa n. 97 particella n. 131; - Pratica SIDIT n. 1923/22 proc. 3095/22 (Interna n. 481)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018111

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 29/06/2006 prot. 142672, la Ditta CASTELLO DI QUERCETO S.P.A., ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (PESCA SPORTIVA - AGRICOLO), con derivazione che verrà effettuata dal LAGO DI DUDDA alimentato dal corso d'acqua denominato / formato dallo sbarramento del corso d'acqua denominato BORRO DI VICO, mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DI DUDDA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di GREVE IN CHIANTI al foglio di mappa n. 97 particella n. 131;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di GREVE IN CHIANTI per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20/12/2017, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 51 del 20/12/2017;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 10/01/2018, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 01/08/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 31.536 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 1,00 l/s) metri cubi, destinata ad uso CIVILE (PESCA SPORTIVA - AGRICOLO).

- prelievo istantaneo massimo 2,00 l/sec medio 1,00 l/sec .

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 146,74, ha versato € 200,00 a titolo di oneri istruttori, € 146,74 quale canone per l'anno 2022, € 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite **bonifico bancario** sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana

- in data 05/08/2022, il Sig. **FRANCOIS ALESSSANDRO** in qualità di legale rappresentante della Ditta **CASTELLO DI QUERCETO S.P.A.**, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore della Ditta CASTELLO DI QUERCETO S.P.A., (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (PESCA SPORTIVA - AGRICOLO), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà dal LAGO DI DUDDA alimentato dal corso d'acqua denominato/ formato dallo sbarramento del corso d'acqua denominato BORRO DI VICO , mediante un'opera di presa ubicata in località PONTE DI DUDDA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di GREVE IN CHIANTI al foglio di mappa n. 97 particella n. 131;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al **31/12/2052**;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 05/08/2022 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022", il canone di concessione è definito in € 146,74;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

d1bf625118d5aad9d35351a50f8056476ed0b1ccb4057c9b4d4c3ffff1239b0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16180 - Data adozione: 12/08/2022

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul fiume Elsa in comune di Poggibonsi (SI) nella loc. Molino d'Elsa. Approvazione di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 3122/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018140

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifìche al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.

PREMESSO che in data 04/08/2022 è pervenuta una manifestazione di interesse (prot. 312637 del 08/08/2022) da parte di Erre Energie s.r.l. con sede in Poggibonsi (SI), C.F. 05927880483, per l'utilizzo diretto di una briglia demaniale sul fiume Elsa in comune di Poggibonsi (SI), in loc. Molino d'Elsa, ai fini di produzione idroelettrica mediante concessione di derivazione di acqua pubblica con caratteristiche di portata media annua nominale 1.406 l/s, massima 3.000 l/s, salto nominale 4 m ottenuto tramite ripristino con paratoie mobili dell'originario salto della briglia semidistrutta, con conseguente potenza nominale 55,14 kW;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5, comma primo, del Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47 del regolamento stesso;
- le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
- il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera.
- la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

DATO ATTO che l'opera idraulica appare semidistrutta e questo Settore si riserva di prescrivere l'eventuale ricostruzione della briglia con opere stabili in luogo di opere mobili;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 47 terzo comma del sopracitato Regolamento, nel caso di derivazione da attuarsi mediante opere idrauliche del demanio idrico, il settore competente, ricevuta una manifestazione di interesse per il loro sfruttamento, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse in concorrenza;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, sommariamente descritto nella relazione di prefattibilità allegata alla suddetta manifestazione di interesse, possiede le caratteristiche soprarichiamate;

RITENUTO pertanto di procedere con la pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse all'utilizzo diretto per fini idroelettrici della medesima briglia demaniale onde successivamente invitare i soggetti interessati a formalizzare le

domande di concessione di derivazione che saranno poste in concorrenza reciproca e con eventuali ulteriori domande di concessione incompatibili non finalizzate all'utilizzo di tale briglia;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 47 quarto comma del Regolamento detto avviso esplorativo svolge, ai soli fini dell'individuazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza sull'utilizzo di tale briglia, la stessa funzione dell'avviso di istruttoria di cui all'art. 45 e che pertanto occorre assicurare le medesime forme di pubblicità;

PRESO ATTO dell'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e del modello di richiesta di partecipazione alla selezione predisposti da questo Settore e allegati al presente provvedimento sub lettere "A" e "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Dato atto, altresì, che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare l'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e il modello di richiesta di partecipazione (allegati rispettivamente sub "A" e "B" al presente atto) per l'individuazione dei soggetti interessati all'utilizzo ai fini di produzione idroelettrica, tramite concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933, della briglia demaniale sul fiume Elsa in comune di Poggibonsi (SI), in loc. Molino d'Elsa;
- 2) di procedere alla pubblicazione in forma integrale dell'avviso sul B.U.R.T. e sulla pagina web regionale "Concessioni demaniali – Manifestazioni di interesse e bandi", nonché agli albo pretori telematici del Comune interessato per 15 giorni consecutivi;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.T.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Avviso manifestazione di interesse*
e6b83ed368fc12baa81fdbb462d382f65696ba24b1ebd923832a949a6abb1d4f
- B* *Manifestazione di interesse*
351a6ba3d7954be48cd1179e6e12c5f7e75b2c032701ebd9ddd60bca3d4045ab

Allegato A

REGIONE
TOSCANADIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'UTILIZZO IN CONCESSIONE DI UNA BRIGLIA DEMANIALE
SUL FIUME ELSA NEL COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
PER FINI IDROELETTRICI
(Art. 47 Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016)**

Si rende noto che in data 04/08/2022 un operatore economico ha manifestato interesse all'utilizzo diretto a fini idroelettrici della briglia demaniale sul fiume Elsa posta nel comune di Poggibonsi (SI) in loc. Molino d'Elsa (coordinate Gauss-Boaga: E 1672967, N 4814394), mediante derivazione idrica ad acqua fluente con presa immediatamente a monte della briglia e restituzione immediatamente al piede, con portata media annua nominale 1406 l/s, massima 3000 l/s, salto nominale 4 m ottenuto tramite ripristino con paratoie mobili dell'originario salto della briglia semidistrutta, con conseguente potenza nominale 55,14 kW.

Il presente avviso è pubblicato al fine di individuare, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Regolamento in epigrafe, le eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo diretto, in regime di concessione, di detta opera idraulica, le quali saranno poste in concorrenza se tra loro tecnicamente incompatibili.

Occorre evidenziare:

- a) che le caratteristiche di portata del corso d'acqua e di salto disponibile dell'opera idraulica consentono la realizzazione di impianti idroelettrici di potenza nominale tale da renderli soggetti, anche per effetto dei criteri ex D.M. Ambiente 30/03/2015, alla preventiva verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, la quale preclude, fino al suo esito, la procedibilità della domanda di concessione (secondo le indicazioni procedurali stabilite al punto 5 del Capoverso 1 della Sezione A dell'allegato A alla Del. G.R.T. n. 58 del 21/01/2019);
- b) che il Settore competente si riserva di prescrivere l'eventuale ricostruzione della briglia con opere stabili in luogo di opere mobili.

Contenuti e modalità di presentazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta in carta libera secondo lo schema allegato B e corredata da una relazione tecnica di prefattibilità

Allegato A

dell'intervento proposto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, per via telematica, a scelta:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".

Non saranno presi in considerazione invii pervenuti oltre il termine di cui sopra e/o non completi delle generalità del richiedente e/o privi della relazione di prefattibilità e/o relativi a proposte manifestamente incompatibili col buon regime idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, condizioni imprescindibili per l'utilizzo della citata opera demaniale a fini idroelettrici sono le seguenti:

- a) non sia inficiata la funzionalità idraulica della briglia, ancorché oggetto di modifiche;
- b) la briglia sia preventivamente consolidata a cura e spese del concessionario, ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, fermo restando che il concessionario avrà comunque l'obbligo di custodia e di manutenzione dell'opera durante l'esercizio della concessione;
- c) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle della briglia.

Modalità di svolgimento della selezione

Trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà data notizia di quelle validamente presentate attraverso pubblicazione di avviso di istruttoria sul B.U.R.T., sulla pagina web istituzionale <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>, nonché agli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Gli ammessi saranno invitati a presentare (ove non vi avessero già provveduto) domanda di concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933 nelle forme e con la documentazione minima previste dall'art. 42 del Regolamento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di istruttoria.

Entro detto termine potranno pervenire, per essere ammesse in concorrenza ordinaria ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, ulteriori domande di concessione tecnicamente incompatibili, diverse da quelle finalizzate all'utilizzo diretto dell'opera idraulica oggetto del presente avviso. È fatta salva l'ipotesi di concorrenza eccezionale di cui all'art. 10 del R.D. 1775/1933.

Si avverte, tuttavia, che qualora dalle manifestazioni di interesse pervenute si evinca che alcune delle proposte di sfruttamento determinino la preventiva sottoposizione del progetto preliminare alla verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, i proponenti di queste saranno preliminarmente invitati all'attivazione della procedura di verifica (ove non vi abbiano già provveduto) assegnando a tal fine un termine perentorio di 60 giorni, a pena di esclusione dalla selezione. Solo all'esito di tutte le procedure di verifica attivate, si procederà all'invito a presentare domanda di concessione e alla pubblicazione dell'avviso.

Il Settore competente provvederà a risolvere la concorrenza ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933 formando la graduatoria di merito di tutte le domande e individuando quella preferita, ovvero quelle preferite tenuto conto del più razionale utilizzo della risorsa idrica che si dovesse globalmente realizzare attraverso più utenze tra loro compatibili.

Allegato A**Termini di conclusione del procedimento di concessione**

Il procedimento di concessione si concluderà, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, in 180 giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse salvo sospensione dei termini:

- a) dalla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza;
- b) fino all'esito delle procedure di verifica di cui agli artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010 sulla proposta progettuale del richiedente e/o dei concorrenti, ove anche una sola sia soggetta;
- c) dalla data di pubblicazione dell'avviso di istruttoria sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza;
- d) in pendenza di ogni adempimento posto a carico del richiedente;
- e) per sopraggiunte esigenze istruttorie, per una sola volta e per non più di 30 giorni.

Nell'eventualità che, a seguito delle procedure di verifica di assoggettabilità, il progetto non venga escluso da VIA e la successiva risoluzione della concorrenza si concluda a favore di esso, il proponente verrà invitato a presentare domanda di provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui agli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R. 10/2010, entro un termine di 180 giorni, a pena di archiviazione. In tal caso, la concessione di derivazione verrà rilasciata all'interno del PAUR, con le tempistiche di quest'ultimo.

In tutti i casi di successivo rigetto (per diniego o per qualunque causa di archiviazione) della domanda di concessione del soggetto preferito all'esito della risoluzione della concorrenza, si riattiverà il procedimento, previa verifica del perdurare dell'interesse, a favore della domanda utilmente collocata in graduatoria di preferenza, e così via fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore del Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Via S. Gallo 34/A Firenze, email carmelo.cacciatore@regione.toscana.it, tel. 329.4309066).

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T., agli albi pretori telematici dei Comuni interessati e sulla pagina web <https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali>, da cui è possibile scaricare il modello di presentazione in formato editabile.

Allegato B

Alla Regione Toscana
 Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
 Settore Genio Civile Valdarno Superiore
 Sede di Firenze
 via pec regionetoscana@postacert.toscana.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.G.R. 61/R/2016 PER L'UTILIZZO A FINI IDROELETTRICI DELLA BRIGLIA DEMANIALE SUL FIUME ELSA NEL COMUNE DI POGGIBONSI (SI), LOC. MOLINO D'ELSA (coordinate Gauss-Boaga: E 1672967, N 4814394).

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>
NATO/A	A <input type="text"/>	IL	<input type="text"/> RESIDENTE IN COMUNE DI
	<input type="text"/>	VIA/PIAZZA	<input type="text"/> N.C. <input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> IN PROPRIO OPPURE <input type="checkbox"/> IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA:			
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE			
<input type="text"/>			
SEDE LEGALE IN <input type="text"/>			
VIA/PIAZZA <input type="text"/> N.C. <input type="text"/>			
CODICE FISCALE <input type="text"/>			
TELEFONO	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/> CELL. <input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>		
PEC	<input type="text"/>		
Indirizzo PEC presso il quale viene eletto il proprio domicilio digitale al solo fine di ricezione delle comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva <input type="text"/>			

A) MANIFESTA INTERESSE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA IDRAULICA IN OGGETTO AI FINI IDROELETTRICI MEDIANTE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA

B) CHIEDE PERTANTO DI ESSERE INVITATO A PRESENTARE DOMANDA DI CONCESSIONE PER UNA DERIVAZIONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (MODIFICABILI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A SEGUITO DI AFFINAMENTI PROGETTUALI)

Portata derivata			Dati energetici		Durata del prelievo	
minima (l/s)	media (l/s)	massima (l/s)	Salto utile (m)	Potenza nominale (kW)	Ore/giorno	Giorni/anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

C) ALLEGA RELAZIONE DI PREFATTIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO IN CUI SI EVINCE IN PARTICOLARE CHE:

- a) le opere di derivazione proposte non inficiano la funzionalità idraulica del bene demaniale e sono compatibili col buon regime idraulico fluviale;
- b) la restituzione delle acque avviene immediatamente a valle della briglia, senza sottensione di tratto d'alveo;

D) (nel caso di esercizio di attività di impresa) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE:

- a) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii.
- b) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.

E) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- a) dovrà provvedere a proprie spese al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'autorità concedente;
- b) a pena di inammissibilità della domanda di concessione, dovrà dimostrare, ove non sia proprietario delle aree interessate dalle opere di derivazione e restituzione, di averne comunque la disponibilità attraverso preliminare di compravendita o nullaventa del proprietario.
- c) in alternativa a "b", in caso di risoluzione della concorrenza a proprio favore, dovrà immediatamente attivare procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 con contestuale richiesta di avvio delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

F) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) SOTTO RIPORTATA.

Il Richiedente

(persona fisica o rappresentante legale)

N.B. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, la presente dichiarazione è sottoscritta con **firma digitale** del dichiarante, oppure sottoscritta con **firma autografa** e trasmessa in copia (scansione) unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante, oppure semplicemente trasmessa dalla **posta elettronica certificata del dichiarante** purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Allegati:

- copia documento di riconoscimento del richiedente (solo nel caso in cui la presente sia sottoscritta con modalità autografa);
- relazione di prefattibilità dell'intervento, sottoscritta da tecnico abilitato.
- altro:
- altro:
- altro:
- altro:

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel R.D. 1775/1933 e nel D.P.G.R.Toscana 60/R/2016 relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il Titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

La presente dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, alternativamente:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16266 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4300-2021 - Revoca parziale della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 8404 del 06/05/2022 di area di mq 164.000, per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fiume Bruna (TS58918, TS58642, TS58720, TS58767) nei comuni di Castiglione della Pescaia (GR) e Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018259

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020 n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", e ss.mm.ii.;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al proptocollo della Regione Toscana in data 10/11/2021 n. 437473 la Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Agricola, con sede legale a Castiglione della Pescaia (GR), in località Prile, Podere Giuncaine snc – C.F. 01079100531, presentava istanza per il rilascio della concessione di area demaniale, per uso sfalcio vegetazione spontanea, lungo le pertinenze del fiume Bruna, nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto per una superficie totale di mq 164.000, identificata dai seguenti riferimenti catastali:

- foglio 91 e 92 del comune di Castiglione della Pescaia (GR), da Ponti di Badia al Votabotte della Badiola (banca interna destra fiume Bruna TS58720 - TS58767) per mq 80.000;
- foglio 92 part. 26/p del Comune di Castiglione della Pescaia per mq 48.000 (tot. superficie particella mq 109.340) dal Votabotte della Badiola fino alla proprietà Barsacchi (banca interna del fiume Bruna – TS58767);

- foglio 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia e foglio 77 del Comune di Grosseto per mq 36.000 (da Ponti di Badia fino alla chiavica della Rombaia - golena interna destra del fiume Bruna TS58918, TS58642);
- con Decreto Dirigenziale n. 3062 del 23/02/2022 è stato approvato l'avviso di gara, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale, per uso sfalcio vegetazione spontanea, nell'area oggetto di istanza, tramite una procedura a evidenza pubblica su istanza di parte;
- decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul BURT, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio dei comuni di Castiglione della Pescaia e di Grosseto e sul relativo sito web istituzionale (avvenuta in data 09/03/2022), non essendo pervenute domande in concorrenza a quella della Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Agricola sopra citata, la concessione poteva essere rilasciata al predetto soggetto istante;
- con Decreto Dirigenziale n. 8404 del 06/05/2022 veniva rilasciata a Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Agricola, con sede legale a Castiglione della Pescaia (GR) in località Prile, Podere Giuncaine snc. - C.F. 01079100531, la concessione demaniale di mq. 164.000, per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fiume Bruna, in corrispondenza dei seguenti riferimenti catastali:
 - foglio 91 e 92 del comune di Castiglione della Pescaia, da Ponti di Badia al Votabotte della Badiola (banca interna destra fiume Bruna TS58720 - TS58767) per mq 80.000;
 - foglio 92 part. 26/p del Comune di Castiglione della Pescaia per mq 48.000 (tot. superficie particella mq 109.340) dal Votabotte della Badiola fino alla proprietà Barsacchi (banca interna del fiume Bruna - TS58767);
 - foglio 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia e foglio 77 del Comune di Grosseto per mq 36.000 (da Ponti di Badia fino alla chiavica della Rombaia - golena interna destra del fiume Bruna (TS58918, TS58642); con decorrenza dalla data del decreto, fino al 30/06/2030;

RICHIAMATO il contributo istruttorio del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, pervenuto in data 30/11/2021 prot. n. 0463730, nel quale non risultano motivi ostativi alle attività di manutenzione dei tratti dei corsi d'acqua del fiume Bruna, salvo segnalare l'inagibilità delle aree di pertinenza e servizio agli interventi di ripristino delle aree golenali, nei tratti (TS58918 e TS58642), di cui alla Perizia n.142 del Consorzio medesimo, fino all'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che, a seguito di valutazioni di competenza dello scrivente Settore, nell'ambito della proposta annuale del Piano delle attività di bonifica e visti gli interventi di ripristino delle aree golenali in atto, è emersa la necessità di affidare, per motivi di sicurezza idraulica, al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud la manutenzione dell'area golenale di mq 36.000 a valle dei Ponti di Badia, individuata catastalmente nel foglio 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia e nel foglio 77 del Comune di Grosseto e rappresentata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

VISTO in particolare l'art. 38, comma 1, del succitato Regolamento, ai sensi del quale "il settore competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse";

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 38, comma 1, del D.P.G.R. 60/R/2016, alla revoca parziale della concessione in argomento, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 8404 del 06/05/2022, con riferimento all'area golenale in destra idraulica concessa per una superficie di mq 36.000, individuata catastalmente ai fogli 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia (GR) e al foglio 77 del comune di Grosseto, a valle dei Ponti di Badia, a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico ed in considerazione di ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato;

PRESO ATTO che la revoca parziale non comporta pregiudizi meritevoli di indennizzo ai soggetti direttamente interessati;

VERIFICATO che, in ragione della revoca parziale, la concessione rilasciata a Cencini Antonella e Daniela Società Semplice Agricola risulta di mq 128.000, a fronte di una superficie originaria di mq 164.000;

RITENUTO di dover conseguentemente ricalcolare in € 129,54 il canone annuo per sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), salvo aggiornamento disposto dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di revocare parzialmente il Decreto Dirigenziale n. 8404 del 06/05/2022, per le ragioni specificate nelle premesse, nella parte relativa alla concessione delle aree demaniali individuate catastalmente ai fogli 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia (GR) e al foglio 77 del comune di Grosseto, a valle dei Ponti di Badia, per una superficie complessiva di mq. 36.000, così come rappresentata nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
2. di rideterminare la misura dell'area in concessione, per uso sfalcio vegetazione spontanea, in mq. 128.000, catastalmente così individuata:
 - foglio 91 e 92 del comune di Castiglione della Pescaia (GR), da Ponti di Badia al Votabotte della Badiola (banca interna destra fiume Bruna TS58720 - TS58767) per mq 80.000;
 - foglio 92 part. 26/p del Comune di Castiglione della Pescaia per mq 48.000 (tot. superficie particella mq 109.340) dal Votabotte della Badiola fino alla proprietà Barsacchi (banca interna del fiume Bruna – TS58767);
3. di rideterminare, per quanto sopra, il canone annuo di concessione in € 129,54, salvo aggiornamento disposto dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;
4. di confermare, per il resto, tutte le disposizioni, gli obblighi ed oneri, le prescrizioni, contenute nel Decreto Dirigenziale n. 8404 del 06/05/2021, nonché la scadenza dello stesso al 30/06/2030;
5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1


A

Elaborato cartografico

af6815be3b9af521955cfa61b63ff8c463ab8f4fd3c42728415580a6602bd319

Allegato A

Pratica SiDIT n. 4300-2021 – Revoca parziale della concessione di area demaniale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 8404 del 06/05/2022 relativamente alle aree individuate catastalmente ai fogli 89 e 90 del comune di Castiglione della Pescaia (GR) e al foglio 77 del comune di Grosseto, a valle dei Ponti di Badia, per una superficie complessiva di mq. 36.000.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16320 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Loc. Malafrasca, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 134/AD del 10/09/2013. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2392/2020 (codice locale: RIN001_ACS2012_00008).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018210

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 30/05/2022 al numero 223334 il richiedente Valdarno Infissi S.r.l. con sede in Comune di Terranuova Bracciolini, C.F. 01696710514, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Località Malafrasca nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 4, particella n. 210 ad uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 134/AD del 10/09/2013;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,0022 l/s, per un fabbisogno di 70 metri cubi annui, destinati ad uso

civile;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 228,17 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE il richiedente Valdarno Infissi S.r.l. nella persona del legale rappresentante Sig. Della Camera Ennio ha sottoscritto in data 30/06/2022 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Valdarno Infissi S.r.l. con sede in Comune di Terranuova Bracciolini, C.F. 0169671051, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica tramite pozzo ubicato al foglio n. 4, particella n. 210 in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Località Malafrasca per uso civile per una portata media di 0,0022 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la durata della concessione ha decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 134/AD del 10/09/2013 e pertanto con nuova scadenza fissata al 09/09/2038;
3. di approvare il Disciplinare, firmato dal legale rappresentante della società e conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 228,17;
6. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Laterina Pergine Valdarno;

8. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

1b73bdb3346790a534a83cfb6282b54d528753a0fc5c71a306db6fbca844f93b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16321 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 7 particella 79
- Concessione SIDIT n. 1578/2022
- Errata corrige

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018236

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2021, n. 938, “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

VISTO il Decreto n. 15755 del 08/08/2022, con il quale è stata rilasciata la Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 7 particella 79 – Concessione SIDIT n. 1578/2022;

DATO ATTO che per mero errore materiale nella narrativa e nel punto 1. del dispositivo, è stata riportata la dizione “per uso produzione beni e servizi” anziché “per uso civile”;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa “Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore” Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di modificare la dizione “per uso produzione beni e servizi” con “per uso civile” riportata nella narrativa e nel punto 1. del dispositivo del Decreto n. 15755 del 08/08/2022;

2. di stabilire che restano invariati tutti gli alti contenuti del Decreto n. 15755 del 08/08/2022;

3. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16330 - Data adozione: 16/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da una sorgente ubicata in Comune di Bibbiena (Ar), Località Fraghello, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 1715/2022 (codice locale: ACS2022_00016).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018234

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 09-05-2022 al numero 187707 la richiedente Az. Agricola Casentinese di Sinigaglia Albino & F.lli Società Agricola con sede in Comune di Bibbiena, C.F. 00311370514, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico tramite una sorgente ubicata nel Comune di Bibbiena (AR), Località Fraghello, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 21, particelle n. 9-10, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in

misura della portata media di 0,086 l/s, per un fabbisogno di 2.700 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 79,82 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Az. Agricola Casentinese di Sinigaglia Albino & F.lli Società Agricola nella persona del legale rappresentante Sig. Sinigaglia Albino ha sottoscritto in data 08/08/2022 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Az. Agricola Casentinese di Sinigaglia Albino & F.lli Società Agricola con sede in Comune di Bibbiena, C.F. 00311370514, il provvedimento finale di concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di acqua tramite sorgente ubicata al foglio n. 21, particelle n. 9-10 in Comune di Bibbiena (AR), Località Fraghello per uso agricolo, per una portata media di 0,086 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 08/08/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 79,82;
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Bibbiena;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

8102a43f4b62a8bf2cc602d65885e27a02b4b9adcbabc5e53c8ef62f2f6822de



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16338 - Data adozione: 17/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 123140/2020 (ex 6093/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione preferenziale di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Poggio Capraio - Pescia Fiorentina nel Comune di Capalbio (GR), per uso agricolo - Richiedente: Rozel Società Agricola arl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018343

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 27/12/2000 n.10221, presentata dalla sig.ra Corinti Daniela, con la quale viene chiesta la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Capalbio (GR), ad uso agricolo;

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo della Regione Toscana in data 06/10/2021 n. 387452, dalla Rozel Società Agricola arl con sede legale in Via Giovanni XXIII, 23 nel Comune di Pitigliano (GR) - C.F. 01336550536, con la quale viene richiesto il subentro della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Capalbio (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 123140/2020 (ex 6093/2010);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dalla sig.ra Howe Frances Avery, in qualità di amministratrice unica, in data 18/07/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Poggio Capraio – Pescia Fiorentina individuato catastalmente nel Comune di Capalbio (GR), al Foglio n.18 particella n.291;
- il volume annuale è di 5105 (cinquemilacentocinque) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,16 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Rozel Società Agricola arl con sede legale in Via Giovanni XXIII, 23 nel Comune di Pitigliano (GR) - C.F. 01336550536, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Capalbio (GR), in Loc. Poggio Capraio – Pescia Fiorentina individuato catastalmente al Foglio n.18 particella n.291, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato - Pratica SIDIT n. 123140/2020 (ex 6093/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2 (due) litri al secondo, una portata media annua di 0,16 (zero virgola sedici) litri al secondo per un volume massimo di 5105 (cinquemilacentocinque) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

6e7f29495fb9854467e8b1d31fbfa3f80c72ae741cb8f14f3dfd4993369e30a5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16359 - Data adozione: 17/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso degli Ortolani, loc. San Bartolo a Cintoia in Comune di Firenze per attraversamento sotterraneo per allacciamento idrico. Pratica SiDIT 2819/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018263

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2819/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 317988 del 05-08-2021 presentata da Silo Spa, c.f. 00394820484, con sede legale in Comune di Firenze, Via San Bartolo a Cintoia, n. 104 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Mannini Niccolò, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- All. 03 Documentazione fotografica
- All. 04 Estratto di mappa 1
- All. 05 Estratto di mappa 2
- All. 08 Relazione tecnica
- All. 09 Corografia
- All. 10 Planimetria stato attuale
- All. 11 Planimetria stato di progetto
- All. 12 Particolari costruttivi: Sol 1
- All. 13 Particolari costruttivi: arrivo-consegna fognatura
- All. 14 Particolari costruttivi: attraversamento sottoservizi
- All. 15 Profilo altimetrico

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato fosso degli Ortolani, loc. San Bartolo a Cintoia in Comune di Firenze, presso la particella 2819 - 149 del Foglio 49 per la realizzazione dell'opera n. 8844 - attraversamento sotterraneo per allacciamento idrico, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento

60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3573/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- eventuali futuri franamenti delle sponde dovuti ad assestamento del terreno o erosioni localizzate, nel tratto di corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spese della Richiedente;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto al ripristino dello stesso dei luoghi mediante rimozione del manufatto realizzato;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata

anticipata dal richiedente a mezzo F24, ed acquisita al prot. n. 22072935311734789, in data 29/07/2022, presso l'Agenzia delle Entrate.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 01/08/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 303,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 126,50 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 5/12 del canone annuale di € 303,60 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 151,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Silo Spa, c.f. 00394820484, con sede legale in Comune di Firenze, Via San Bartolo a Cintoia, n. 104 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso degli Ortolani, loc. San Bartolo a Cintoia in Comune di Firenze, presso la particella 2819 - 149 del Foglio 49 con l'opera n. 8844 - attraversamento sotterraneo per allacciamento idrico;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone annuo di concessione è pari a € 303,60, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec info@pec.silospa.com e niccolo.mannini@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 291 del 17-06-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16427 - Data adozione: 18/08/2022

Oggetto: L.R.80/2015 e R.D. 523/1904 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 2038/2022
Concessione per l'occupazione ad uso ricreativo di area del demanio idrico (solo specchio
acqueo) con contestuale ripristino degli approdi, in sinistra idraulica del Fiume Arno in varie
località nel comune di Pontedera (PI), per una superficie complessiva di mq. 103. Richiedente
Comune di Pontedera PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018428

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Pontedera, P. IVA 00353170509, con sede legale in Corso Giacomo Matteotti n. 37, nel Comune di Pontedera (PI), acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. n.194121 del 12/05/2022, corredata dalla documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del RUP Ing. Massimo Saleppichi:

- relazione tecnica;

- n. 2 tavole grafiche;

DATO ATTO che nell’istanza si chiede la concessione per l’utilizzo a fini ricreativi di tre porzioni

di specchio acqueo (n. 3 pontili galleggianti per approdo di un battello) in sinistra idraulica del Fiume Arno nel comune di Pontedera (PI) presso le seguenti località: Parco ex Fornace in loc. La Rotta; Parco dei Salici in loc. Villaggio scolastico; Bocca d'Era al termine della rampa Baldini in loc. Pontedera centro. Le superfici richieste relative ai pontili sono pari a 60 mq oltre a 43 mq riferite all'occupazione del battello;

DATO ATTO che il progetto prevede anche i lavori di ripristino di una palificata in legno con sviluppo longitudinale pari a circa 10 ml, e realizzata mediante la posa in opera di 67 pali in legno, infissi per battitura o vibrazione, con diametro 150 mm e lunghezza 4 metri in località parco ex Fornace in loc. La Rotta;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che la Concessione richiesta comporta l'occupazione di aree demaniali per le quali è necessario, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento in attuazione dell'art.5 della L.R. 80/2015, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione in argomento è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto a) del Regolamento di cui al D.P.G.R. 60/R 2016;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'occupazione in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la presente concessione è rilasciata senza il disciplinare, e pertanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, da qui Concedente, ed il richiedente Comune di Pontedera P.IVA 00353170509, da qui Concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere di cui sopra, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- in data 03/06/2022 si è conclusa la verifica di compatibilità idraulica con esito positivo con prescrizioni da parte del personale regionale addetto alla vigilanza del tratto del Fiume Arno di interesse;

DATO ATTO che, nell'occupazione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- le aree dovranno essere mantenute nello stato in cui si trovano al momento della sottoscrizione della concessione, senza l'esecuzione di interventi, ad eccetto del taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva presente e la regolarizzazione del fondo effettuata senza fornitura di materiale. Non potranno essere installate strutture fisse, ma, solamente per il periodo 1° maggio 30 settembre, strutture mobili facilmente removibili in tempi brevi nel caso di necessità.
- nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 aprile di ciascun anno, sarà cura del Concessionario mantenere il terreno libero da qualsiasi struttura installata senza eccezione alcuna ;

- il concessionario dovrà comunicare al concedente la data di inizio annuale delle attività e della posa di eventuali strutture nonché la data della loro completa rimozione;
- non dovranno essere realizzate opere sulle sponde (contenimenti e simili) né alcun intervento che possa modificare l'attuale linea di riva fatta eccezione per la palificata in progetto;
- eventuali ancoraggi installati dovranno essere semplicemente appoggiati e rimossi entro il 30 settembre.
- ogni eventuale danno prodotto alle opere idrauliche verrà sanzionato e il richiedente autorizzato sarà chiamato al ripristino dei danni;
- data l'ubicazione dell'area demaniale in questione, il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta presso il CFR della Regione Toscana ed in caso che le previsioni indicassero un aumento dei livelli idrici del Fiume Arno, dovrà prendere contatto con il personale addetto alla vigilanza del Genio Civile Valdarno Inferiore sede di Pisa, per seguire l'evoluzione dei livelli suddetti e, se è il caso, come da indicazioni del predetto Genio Civile, sgomberare l'area dalle persone ed attrezzature presenti;
- per quanto riguarda l'attività svolta nell'area, compresa la frequentazione di persone, il Concessionario dovrà ottenere le previste autorizzazioni dagli Enti competenti e sarà unico responsabile di eventuali danni o molestie derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- il Concessionario sarà l'unico responsabile per eventuali danni provocati a cose o persone derivanti dall'utilizzo dei pontili o dallo svolgimento di attività nell'area oggetto di concessione anche durante le piene del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso dell'area demaniale indicata in premessa, per cui ogni variazione od ogni attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione per i lavori della palificata ha validità di anni 1 (uno) dalla data del presente decreto e decade automaticamente in caso di modifica dell'ubicazione e della geometria della stessa rispetto alla soluzione autorizzata, senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Ufficio;
- le opere saranno eseguite e mantenute a totale cura e spese del richiedente. In merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione

delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio di cui trattasi al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

DATO ATTO che la Concessione è regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 in parte richiamati nei seguenti paragrafi.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario è obbligato a :

- munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività;

- assumere, a proprie spese, la custodia dell'area data in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e di manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'efficienza idraulica delle opere interessate;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

Il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato al ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati quando, per cessazione, decorrenza del termine di durata della concessione, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza per Lei oneri ulteriori;

- è obbligato al pagamento del Canone di Concessione stabilito in € 408,57 (quattrocentotto/57), calcolato per 7 mensilità e riferito all'annualità 2022 secondo le tariffe regionali attualmente in vigore;

- per le successive annualità il canone, dovuto per anno solare, potrà subire modifiche a seguito di decisioni e modalità decise dalla Giunta regionale ;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decorre dalla data del presente Decreto e avrà una durata di anni 14;

- la concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o di riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- c) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- d) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti nel presente decreto di concessione;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

-fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;
- la definizioni di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente foro di Firenze;

CONSIDERATO che il rilascio della concessione richiesta è regolamentata dalle norme dettate dalla L.R. 80 del 2015, dal D.P.G.R. 60/R/2016 e dal D.P.G.R. 42/R/2018 in materia di polizia idraulica;

VISTO che, con nota n. Prot. 0237285 del 09/06/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare gli adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento di € 408,57 (euro quattrocentotto/57), a titolo di Canone per l'annualità 2022 calcolato per 7 mensilità considerata la riduzione nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la documentazione attestante il versamento indicato al punto precedente;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione, congiuntamente al canone, l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita dalla L.R. n. 2/1971. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito all'ammontare di tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il richiedente è esonerato all'obbligo di pagamento degli oneri istruttori e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al DPR n. 642 del 26.10.1972 per il rilascio del presente provvedimento,

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Pontedera, con sede legale in Corso G. Matteotti n. 37, nel Comune di Pontedera (PI), P. IVA : 00353170509, della Concessione per l'occupazione ad uso ricreativo di area del demanio idrico (solo specchio acqueo) con contestuale ripristino degli approdi, in sinistra idraulica del Fiume Arno in varie località nel comune di Pontedera (PI) come indicate in premessa;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, all'installazione di opere stagionali per approdo del battello sulla sponda sinistra del Fiume Arno nel periodo 1° Maggio - 30 Settembre, ed al ripristino della palificata in Località Parco ex Fornace in loc. La Rotta, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di disporre che l'installazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa ai punti: prescrizioni tecniche, prescrizioni generali, oneri ed obblighi del Concessionario, durata, decadenza, revoca, rinvio a leggi e regolamenti;

5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16439 - Data adozione: 18/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Capolona (AR), Località Buta, ad uso Civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 95/AD del 15/06/2012. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 2512/2022 (codice locale: RIN001_CSA1998_00004).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018358

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 27/06/2022 prot. n. 256956 la richiedente Nuove Acque S.p.A. con sede in Comune di Arezzo, C.F. 01616760516, ha fatto richiesta di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Capolona (AR), Località Buta, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 31, particella n. 124, ad uso Civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,016 l/s, per un fabbisogno di 500 metri cubi annui, destinati ad uso Civile;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 231,10 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del

01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Nuove Acque S.p.A. nella persona del legale rappresentante Ing. Francesca Menabuoni ha sottoscritto in data 09/08/2022 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Nuove Acque S.p.A. con sede in Comune di Arezzo, C.F. 01616760516, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di rinnovo della concessione tramite pozzo ubicato al foglio n. 31, particella n. 124 in Comune di Capolona (AR), Località Buta, per uso Civile, per una portata media di 0,016 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data di scadenza della previgente concessione e con nuova scadenza pertanto al 14/06/2037;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 09/08/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 231,10;
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Capolona;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

76c8e11e9e4fbefe8f19d9b163fcc41fbcc853728938cc01571dc2409e092a9f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16458 - Data adozione: 18/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.1961/2019 (ex ARCH27086 PA1020).T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Loc. Montauto nel Comune di Manciano (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018429

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 21/03/2019 n.129403 dalla Sig.ra Sabatini Bettina Lea legale rappresentante della Fattoria Montauto s.s.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4189 del 26/11/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Manciano (GR) - Pratica SIDIT n.1961/2019 (ex ARCH27086 PA1020).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dalla Sig.ra Sabatini Bettina Lea in data 28/07/2022, allegato al presente atto sotto la lettera come parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Montauto individuato catastalmente nel Comune di Manciano (GR), al Foglio n.270 particella n.71;
- il volume annuale è di 42.731,40 (quarantaduemilasettecentotrentuno virgola quaranta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,50 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 1,36 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Fattoria Montauto s.s.a. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.4189 del 26/11/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano (GR), in Loc. Montauto, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.270 particella n.71, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.1961/2019 (ex ARCH27086 PA1020);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,50 (uno virgola cinquanta) litri al secondo, una portata media annua di 1,36 (uno virgola trentasei) litri al secondo per un volume massimo di 42.731,40 (quarantaduemilasettecentotrentuno virgola quaranta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 26/11/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A come parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

4a9bd19d8394b0b6b731e1f44d877850d61ed28951c79ba3428b811cbe96a545



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16461 - Data adozione: 17/08/2022

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul torrente Rincine nella loc. Lago di Londa, in comune di Londa (FI). Approvazione di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 3180/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018293

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modificate al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.

PREMESSO che in data 04/08/2022 è pervenuta una manifestazione di interesse (prot. 314207 del 09/08/2022) da parte di Erre Energie s.r.l. con sede in Poggibonsi (SI), C.F. 05927880483, per l'utilizzo diretto di una briglia demaniale sul torrente Rincine in comune di Londa (FI), in loc. Lago di Londa, ai fini di produzione idroelettrica mediante concessione di derivazione di acqua pubblica con caratteristiche di portata media annua nominale 290 l/s, massima 650 l/s, salto nominale 11,09 m, con conseguente potenza nominale 31,53 kW;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5, comma primo, del Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47 del regolamento stesso;
- le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
- il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera.
- la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

DATO ATTO che l'opera idraulica appare in buone condizioni e che attualmente è affidata, unitamente all'invaso da essa sotteso, in gestione al Comune di Londa, concessionario della relativa area demaniale per uso pubblico riqualificativo e che pertanto si determinerebbe un couso dell'opera da regolare con apposita convenzione;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 47 terzo comma del sopracitato Regolamento, nel caso di derivazione da attuarsi mediante opere idrauliche del demanio idrico, il settore competente, ricevuta una manifestazione di interesse per il loro sfruttamento, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse in concorrenza;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, sommariamente descritto nella relazione di prefattibilità allegata alla suddetta manifestazione di interesse, possiede le caratteristiche sopra richiamate;

RITENUTO pertanto di procedere con la pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse all'utilizzo diretto per fini idroelettrici della

medesima briglia demaniale onde successivamente invitare i soggetti interessati a formalizzare le domande di concessione di derivazione che saranno poste in concorrenza reciproca e con eventuali ulteriori domande di concessione incompatibili non finalizzate all'utilizzo di tale briglia;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 47 quarto comma del Regolamento detto avviso esplorativo svolge, ai soli fini dell'individuazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza sull'utilizzo di tale briglia, la stessa funzione dell'avviso di istruttoria di cui all'art. 45 e che pertanto occorre assicurare le medesime forme di pubblicità;

PRESO ATTO dell'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e del modello di richiesta di partecipazione alla selezione predisposti da questo Settore e allegati al presente provvedimento sub lettere "A" e "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Dato atto, altresì, che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare l'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e il modello di richiesta di partecipazione (allegati rispettivamente sub "A" e "B" al presente atto) per l'individuazione dei soggetti interessati all'utilizzo ai fini di produzione idroelettrica, tramite concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933, della briglia demaniale sul torrente Rincine in comune di Londa (FI), in loc. Lago di Londa;
- 2) di procedere alla pubblicazione in forma integrale dell'avviso sul B.U.R.T. e sulla pagina web regionale "Concessioni demaniali – Manifestazioni di interesse e bandi", nonché agli albi pretori telematici del Comune interessato per 15 giorni consecutivi;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.T.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Avviso manifestazione di interesse*
7d22c3343f49df2b50c8e3503d84cff3869f6e122573f48d9374dfc742dc11a5
- B* *Manifestazione di interesse*
f1817ff4b2da2544622e66545d6bed67080853fe2869e8b473294c2e97d5003c

Allegato A

REGIONE
TOSCANADIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'UTILIZZO IN CONCESSIONE DI UNA BRIGLIA DEMANIALE
SUL TORRENTE RINCINE NEL COMUNE DI LONDA (FI)
PER FINI IDROELETTRICI
(Art. 47 Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016)**

Si rende noto che in data 04/08/2022 un operatore economico ha manifestato interesse all'utilizzo diretto a fini idroelettrici della briglia demaniale sul torrente Rincine posta nel comune di Londa (FI) in loc. Lago di Londa (coordinate Gauss-Boaga: E 1706569, N 4859668), mediante derivazione idrica ad acqua fluente con presa immediatamente a monte della briglia e restituzione immediatamente al piede della controbriaglia, con portata media annua nominale 290 l/s, massima 650 l/s, salto nominale 11,09 m, con conseguente potenza nominale 31,53 kW.

Il presente avviso è pubblicato al fine di individuare, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Regolamento in epigrafe, le eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo diretto, in regime di concessione, di detta opera idraulica, le quali saranno poste in concorrenza se tra loro tecnicamente incompatibili.

Contenuti e modalità di presentazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta in carta libera secondo lo schema allegato B e corredata da una relazione tecnica di prefattibilità dell'intervento proposto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, per via telematica, a scelta:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".

Non saranno presi in considerazione invii pervenuti oltre il termine di cui sopra e/o non completi delle generalità del richiedente e/o privi della relazione di prefattibilità e/o relativi a proposte manifestamente incompatibili col buon regime idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, condizioni imprescindibili per l'utilizzo della citata opera demaniale a fini idroelettrici sono le seguenti:

Allegato A

- a) non sia inficiata la funzionalità idraulica della briglia, ancorché oggetto di modifiche;
- b) la briglia sia preventivamente consolidata a cura e spese del concessionario, ove ritenuto necessario dall'autorità concedente o dall'ente cui competono le funzioni di gestione e manutenzione dell'opera;
- c) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle della briglia o della controbriglia.

Riguardo al punto b) occorre evidenziare che la briglia e l'invaso da essa determinato sono attualmente affidati in gestione al Comune di Londa, concessionario della relativa area demaniale per uso pubblico riqualificativo e che pertanto si determina un corso dell'opera idraulica da regolare con apposita convenzione.

Modalità di svolgimento della selezione

Trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà data notizia di quelle validamente presentate attraverso pubblicazione di avviso di istruttoria sul B.U.R.T., sulla pagina web istituzionale <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>, nonché agli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Gli ammessi saranno invitati a presentare (ove non vi avessero già provveduto) domanda di concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933 nelle forme e con la documentazione minima previste dall'art. 42 del Regolamento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di istruttoria.

Entro detto termine potranno pervenire, per essere ammesse in concorrenza ordinaria ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, ulteriori domande di concessione tecnicamente incompatibili, diverse da quelle finalizzate all'utilizzo diretto dell'opera idraulica oggetto del presente avviso. È fatta salva l'ipotesi di concorrenza eccezionale di cui all'art. 10 del R.D. 1775/1933.

Si avverte, tuttavia, che qualora dalle manifestazioni di interesse pervenute si evinca che alcune delle proposte di sfruttamento determinino la preventiva sottoposizione del progetto preliminare alla verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, i proponenti di queste saranno preliminarmente invitati all'attivazione della procedura di verifica (ove non vi abbiano già provveduto) assegnando a tal fine un termine perentorio di 60 giorni, a pena di esclusione dalla selezione. Solo all'esito di tutte le procedure di verifica attivate, si procederà all'invito a presentare domanda di concessione e alla pubblicazione dell'avviso.

Il Settore competente provvederà a risolvere la concorrenza ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933 formando la graduatoria di merito di tutte le domande e individuando quella preferita, ovvero quelle preferite tenuto conto del più razionale utilizzo della risorsa idrica che si dovesse globalmente realizzare attraverso più utenze tra loro compatibili.

Termini di conclusione del procedimento di concessione

Il procedimento di concessione si concluderà, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, in 180 giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse salvo sospensione dei termini:

- a) dalla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza;

Allegato A

- b) fino all'esito delle procedure di verifica di cui agli artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010 sulla proposta progettuale del richiedente e/o dei concorrenti, ove anche una sola sia soggetta;
- c) dalla data di pubblicazione dell'avviso di istruttoria sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza;
- d) in pendenza di ogni adempimento posto a carico del richiedente;
- e) per sopraggiunte esigenze istruttorie, per una sola volta e per non più di 30 giorni.

Nell'eventualità che, a seguito delle procedure di verifica di assoggettabilità, il progetto non venga escluso da VIA e la successiva risoluzione della concorrenza si concluda a favore di esso, il proponente verrà invitato a presentare domanda di provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui agli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R. 10/2010, entro un termine di 180 giorni, a pena di archiviazione. In tal caso, la concessione di derivazione verrà rilasciata all'interno del PAUR, con le tempistiche di quest'ultimo.

In tutti i casi di successivo rigetto (per diniego o per qualunque causa di archiviazione) della domanda di concessione del soggetto preferito all'esito della risoluzione della concorrenza, si riattiverà il procedimento, previa verifica del perdurare dell'interesse, a favore della domanda utilmente collocata in graduatoria di preferenza, e così via fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore del Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Via S. Gallo 34/A Firenze, email carmelo.cacciatore@regione.toscana.it, tel. 329.4309066).

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T., agli albi pretori telematici dei Comuni interessati e sulla pagina web <https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali>, da cui è possibile scaricare il modello di presentazione in formato editabile.

Allegato B

Alla Regione Toscana
 Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
 Settore Genio Civile Valdarno Superiore
 Sede di Firenze
 via pec regionetoscana@postacert.toscana.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.G.R. 61/R/2016 PER L'UTILIZZO A FINI IDROELETTRICI DELLA BRIGLIA DEMANIALE SUL TORRENTE RINCINE NEL COMUNE DI LONDA (FI), LOC. LAGO DI LONDA (coordinate Gauss-Boaga: E 1706569, N 4859668).

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>
NATO/A	A <input type="text"/>	IL	<input type="text"/> RESIDENTE IN COMUNE DI
	<input type="text"/>	VIA/PIAZZA	<input type="text"/> N.C. <input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> IN PROPRIO OPPURE <input type="checkbox"/> IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA:			
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE			
<input type="text"/>			
SEDE LEGALE IN <input type="text"/>			
VIA/PIAZZA <input type="text"/> N.C. <input type="text"/>			
CODICE FISCALE <input type="text"/>			
TELEFONO	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/> CELL. <input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>		
PEC	<input type="text"/>		
Indirizzo PEC presso il quale viene eletto il proprio domicilio digitale al solo fine di ricezione delle comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva <input type="text"/>			

A) MANIFESTA INTERESSE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA IDRAULICA IN OGGETTO AI FINI IDROELETTRICI MEDIANTE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA

B) CHIEDE PERTANTO DI ESSERE INVITATO A PRESENTARE DOMANDA DI CONCESSIONE PER UNA DERIVAZIONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (MODIFICABILI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A SEGUITO DI AFFINAMENTI PROGETTUALI)

Portata derivata			Dati energetici		Durata del prelievo	
minima (l/s)	media (l/s)	massima (l/s)	Salto utile (m)	Potenza nominale (kW)	Ore/giorno	Giorni/anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

C) ALLEGA RELAZIONE DI PREFATTIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO IN CUI SI EVINCE IN PARTICOLARE CHE:

- a) le opere di derivazione proposte non inficiano la funzionalità idraulica del bene demaniale e sono compatibili col buon regime idraulico fluviale;
- b) la restituzione delle acque avviene immediatamente a valle della briglia, senza sottensione di tratto d'alveo;

D) (nel caso di esercizio di attività di impresa) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE:

- a) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii.
- b) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.

E) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- a) dovrà provvedere a proprie spese al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'autorità concedente;
- b) a pena di inammissibilità della domanda di concessione, dovrà dimostrare, ove non sia proprietario delle aree interessate dalle opere di derivazione e restituzione, di averne comunque la disponibilità attraverso preliminare di compravendita o nullavista del proprietario.
- c) in alternativa a "b", in caso di risoluzione della concorrenza a proprio favore, dovrà immediatamente attivare procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 con contestuale richiesta di avvio delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

F) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) SOTTO RIPORTATA.

Il Richiedente

(persona fisica o rappresentante legale)

N.B. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, la presente dichiarazione è sottoscritta con **firma digitale** del dichiarante, oppure sottoscritta con **firma autografa** e trasmessa in copia (scansione) unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante, oppure semplicemente trasmessa dalla **posta elettronica certificata del dichiarante** purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Allegati:

- copia documento di riconoscimento del richiedente (solo nel caso in cui la presente sia sottoscritta con modalità autografa);
- relazione di prefattibilità dell'intervento, sottoscritta da tecnico abilitato.
- altro:
- altro:
- altro:
- altro:

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel R.D. 1775/1933 e nel D.P.G.R.Toscana 60/R/2016 relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il Titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

La presente dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, alternativamente:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16498 - Data adozione: 18/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di MONTEMURLO, Loc. Oste, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34438 - Procedimento SIDIT 4558/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018410

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 31/07/2019 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 297275 il richiedente STAMPERIA ASIA SAS DI KARIM ABU KHALED ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune MONTEMURLO, Loc. Oste, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 28 particella n. 587, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI per una portata media di 0,48 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 2.232,00, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente STAMPERIA ASIA SAS DI KARIM ABU KHALED ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a STAMPERIA ASIA SAS DI KARIM ABU KHALED C.F. 02377190976, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 15 (quindici) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di MONTEMURLO, Loc. Oste, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 28 particella n. 587, per una portata media di 0,48 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 1.116,00;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di MONTEMURLO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A 34438_Disciplinare
f3809bf910f1865859cda1ce14b328a597e8bba27011f9da0e17888aed3f0f82*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16501 - Data adozione: 18/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: SIRTAM SPA - Pratica n. 797/D. - Procedimento SIDIT 4510/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018446

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 07/05/2018 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 239131 il richiedente SIRTAM SPA ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune PRATO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 55 dalla particella n. 715, per uso CIVILE per una portata media di 0,017 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a SIRTAM SPA - C.F. 01494470477 con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di PRATO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 55 dalla particella n. 715, per una portata media di 0,017 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 228,57;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di PRATO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE 797D

ab2f9f1ee6a2990311e4c4fb920d28857eb7269aa10bf50bb9e946294b2c35a1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16515 - Data adozione: 19/08/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso Fossone, loc. Vescine in Comune di Radda in Chianti per manufatto di scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 2548/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018411

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2548/2022 presentata dal richiedente Lucia Paladin, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 253002 del 22-06-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma di Cerri Roberto:

- Relazione Tecnica
- Schema Smaltimento Liquami

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato fosso Fossone, loc. Vescine in Comune di Radda in Chianti, presso la particella 18 del Foglio 53 per la realizzazione dell'opera n. 11633 - manufatto di scarico acque reflue domestiche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3873/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli

atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle

prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni nove la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210441270465 del 17-07-2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 18-07-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 116,38 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 232,76

riferito al al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 116,38 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Lucia Paladin, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso Fossone, loc. Vescine in Comune di Radda in Chianti, presso la particella 18 del Foglio 53 con l'opera n. 11633 - manufatto di scarico acque reflue domestiche. Prat. Sidit 2548/2022;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni nove dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec geo.ricerche@epap.sicurezza postale.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

c062180597e13e249ec341bfbf81705698249c05c9441d5861ef1f35ec0c0cba

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16520 - Data adozione: 19/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 13/04/2021 per variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque sotterranee tramite n. 3 pozzi nel comune di Chiusi (Si), Loc. Torri Chiusine, per uso Agricolo, consistente nella realizzazione di un nuovo pozzo con contestuale aumento del fabbisogno annuo. Pratica SiDIT n. 2151/2021 - codice locale n. PC000684_A. Approvazione variante sostanziale e nuovo disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018419

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 14817 del 13/10/2017 dalla Regione Toscana con il quale è stato approvato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite l'utilizzo di n. 3 pozzi su terreno distinto al vigente catasto del Comune di Chiusi (Si) al foglio n. 52, particelle 335 (pozzo P1), 272 (pozzo P2) e 30 (pozzo P6), per una quantità d’acqua non superiore a 67.800 metri cubi annui per uso Agricolo, rilasciato a favore di Margheriti Piante di Margheriti Enzo e David S.S. Soc. Agricola;

VISTA la domanda di variante sostanziale presentata in data 09/04/2021, prot. n. 0164392 del 13/04/2021 dalla Margheriti Piante di Margheriti Enzo e David S.S. Soc. Agricola, con sede nel Comune di Chiusi (C.F. 01280260520), con la quale viene chiesta la modifica della concessione sopra citata, consistente nella realizzazione di un nuovo pozzo nella particella 13 del foglio n. 52 del NCT del Comune di Chiusi, con contestuale aumento del fabbisogno annuo da 67.800 a 71.428 mc;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11352 del 05/07/2021, con il quale è stata rilasciata al

richiedente l'autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;

VISTA la comunicazione di fine lavori del pozzo a firma della Dott.ssa Geol. Manola Bardelli, acquisita al protocollo regionale al n. 0280308 del 13/07/2022;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e considerato che, a seguito dell'approvazione della variante in oggetto, la portata media annua di concessione, in considerazione dell'utilizzo per uso Agricolo dei pozzi, viene fissata in 2,265 l/s, sulla base della quale sarà determinato il canone di concessione;

CONSIDERATO che la variante richiesta è da ritenersi sostanziale, ai sensi dell'art. 69, D.P.G.R. n. 61/R/2016 comma 3 lettere b) e c), in quanto prevede la modifica dello stato di consistenza delle opere di derivazione e l'aumento del fabbisogno annuo;

DATO ATTO CHE la richiedente Margheriti Piante di Margheriti Enzo e David S.S. Soc. Agricola, nella persona del legale rappresentante Sig. David Margheriti, ha sottoscritto in data 08/08/2022 mediante apposizione di firma digitale il nuovo disciplinare, conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

CONSIDERATO che, trattandosi di variante sostanziale, la scadenza della concessione viene rideterminata in quindici anni con decorrenza dalla data del presente atto;

DATO ATTO che l'imposta del bollo del presente atto e del disciplinare allegato è stata assolta mediante versamento sul ccp IT 89 O 07601 02800 001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accogliere la richiesta di variante sostanziale presentata in data 09/04/2021 Prot. n. 0164392 del 13/04/2021 dalla Margheriti Piante di Margheriti Enzo e David S.S. Soc. Agricola, con sede nel Comune di Chiusi (C.F. 01280260520), con la quale viene chiesta la modifica della concessione di derivazione di acqua sotterranea pubblica tramite l'utilizzo di n. 3 pozzi su terreno distinto al vigente catasto del Comune di Chiusi (Si) al foglio n. 52, particelle 335 (pozzo P1), 272 (pozzo P2) e 30 (pozzo P6), consistente nella realizzazione di un nuovo pozzo nella particella 13 del foglio n. 52 del NCT del Comune di Chiusi, con contestuale aumento del fabbisogno annuo da 67.800 a 71.428 mc;
2. di rideterminare la scadenza della concessione in quindici anni con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società richiedente in data 08/08/2022, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 179,05 (*euro centosettantanove virgola zero cinque centesimi*);
6. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Chiusi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

13a5c50eacf56255fd12c730c8bf4f49aac0b52923f5e27e9965e4a623cdd3eb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16559 - Data adozione: 19/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2852/2022 (ex D 6833) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche e Regolamento 61/R/2016 - Sospensione della derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Località Marrucheto nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018500

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- delibera 889 del 07/08/2017.
- Legge Regionale n. 57 del 13/10/2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016.
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 "Legge di stabilità per l'anno 2022".

VISTA la concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 969 del 12/03/2008 al Sig Neri Elvio come identificato nell’allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per derivare acqua pubblica da un pozzo, in loc. Marrucheto nel Comune di Grosseto, per una portata massima di 5,00 l/s ed una durata di anni 10 dal 12/03/2008. Pratica SIDIT n.2852/2022(ex D 6833).

PRESO ATTO:

- che con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 289794 del 15/07/2022, il Sig Neri Elvio ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 969 del 12/03/2008 in loc. Marrucheto nel Comune di Grosseto, per una portata massima di 5,00 l/s ed una durata di anni 10 decorrenti dal 12/03/2008.
- che l’istanza della concessione è stata presentata dopo la scadenza della concessione originaria;
- che con nota del 20/07/2022 prot. n.289794 è stato inviato Sig Neri Elvio la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, nella quale si evidenzia che, essendo stata presentata l’istanza oltre i termini previsti, la stessa sarà istruita ai sensi del comma 10 dell’art. 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod..

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di sospendere, al Sig Neri Elvio come identificato nell’allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il prelievo di acqua pubblica da un pozzo in loc. Marrucheto nel Comune di Grosseto, rilasciato dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 969 del 12/03/2008, dalla data del presente atto sino all’emissione del decreto di concessione di derivazione di acqua pubblica scaduta il 12/03/2018 - Pratica SIDIT n.2852/2022(ex D 6833)
2. di dare atto che l’Ufficio si riserva di verificare le aree interessate dalla concessione;

3. di trasmettere il presente atto al Sig. Neri Elvio

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DATI PERSONALI

dc395b21bc08c61b1213c4a53abea37d4c6cfb9cf5da25a5187a5434f4c4b139



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16592 - Data adozione: 22/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Sansepolcro (AR), Loc. Bossolone, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 20871/2020 (codice locale: CSA2022_00006).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018557

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 27/06/2022 al numero 257066 il richiedente Azienda Agricola Benedetto con sede in Comune di Sansepolcro, C.F. 02310480518, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel Comune di Sansepolcro (AR), Località Bossolone, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 43, particella n. 190 ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,093 l/s, per un fabbisogno di 2.919,20 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 80,14 a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE il richiedente Azienda Agricola Benedetto nella persona del legale rappresentante Sig. James Lewis Benedetto ha sottoscritto mediante apposizione di firma digitale in data 11/08/2022 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Azienda Agricola Benedetto, con sede in Comune di Sansepolcro, C.F. 02310480518, il provvedimento finale a conclusione del procedimento di concessione di acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 43, particella n. 190 in Comune di Sansepolcro, Località Bossolone, per uso agricolo per una portata media di 0,093 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 11/08/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 80,14;
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sansepolcro;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

62688844723eed2fb5087033e4d784fd6370a659aa3f7b5d886dc34a8d9d99c5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16602 - Data adozione: 22/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933. Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal Fiume Arno, in loc. La Nussa in comune di Capolona (AR), per uso idroelettrico dell'impianto "La Nussa", rilasciata con D.M. n. 6078 del 28/09/1934 e successiva variante non sostanziale approvata con decreto n. 8452 del 01/09/2016. Riconoscimento del cambio di titolarità dell'utenza (rif. codice SiDIT 5501/2020 - codice locale CSU1934_00001).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018558

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- D.P.G.R. 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni” e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.;

VISTE le delibere di Giunta Regionale Toscana:

- Del. G.R. 7 agosto 2017 n. 888 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;
- Del. G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- Del. G.R. 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- Del. G.R. 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

RICORDATO che:

- con D.M. n. 6078 del 28/09/1934 era stato accordato alla SELT – Società Elettrica del Valdarno il riconoscimento di antico diritto di utenza per una porzione del prelievo complessivamente esercitato e la concessione in via di sanatoria per la restante porzione, riguardo a una piccola derivazione a uso idroelettrico dell’impianto “La Nussa” dal Fiume Arno in loc. La Nussa del comune di Capolona, caratterizzata complessivamente da una portata massima di 6.400 l/s e nominale di 4.391 l/s per produrre con un salto nominale di 4,80 m la potenza idraulica nominale di 281,02 HP (206,83 kW);
- la suddetta derivazione risultava regolata dal disciplinare sottoscritto il 04/06/1932, rep. 1403 dell’Ufficio del Genio Civile di Arezzo, che ne fissava la durata fino al 31/01/1947, oggetto di successive proroghe ope legis;
- per effetto della speciale previsione dell’art. 4 della L. 1643/62, l’utenza era stata poi trasfe-

rita in titolarità all'Enel - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica acquisendo al contempo durata perpetua;

- l'Enel fu trasformato successivamente in Enel S.p.A. in forza del D.L. 333/92 convertito nella L. 359/92;
- in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 79/99, Enel S.p.A. assunse il ruolo di holding e costituì ERGA S.p.A. a cui conferì, tra gli altri, l'impianto idroelettrico in questione;
- per effetto della speciale previsione dell'art. 38 della L. 340/2000, la titolarità della concessione fu trasferita a quest'ultima società;
- con domanda presentata alla Regione Toscana, prot. 46675 in data 13/12/2000, ERGA S.p.A. ottenne la proroga automatica della concessione fino al 31.03.2029 secondo la facoltà concessa dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 152/99 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 258/2000;
- con domanda in data 05/11/2001, presentata alla Provincia di Arezzo, ente pro tempore competente per la gestione del demanio e della risorsa idrica ex L.R. 91/98, con nota prot. n. PG 36923, la società ERGA - Energie Rinnovabili Geotermiche e Alternative S.p.A., richiese ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. 258/2000 e della L. 122 del 27/03/2001, variante in sanatoria della concessione rilasciata con D.M. n. 6078 del 28/09/1934, per aumento della portata massima di acqua derivata dai 64,00 moduli di cui alla concessione originaria agli effettivi 99,50 moduli, ad invarianza della potenza nominale media di 206,83 kW;
- ERGA S.p.A. cambiò denominazione sociale in Enel Green Power S.p.A. con delibera assembleare del 28.12.01;
- a seguito di fusione per incorporazione, per atto rep. 11617 racc. 6020 del 25.05.05 del notaio Matilde Atlante in Roma, di Enel Green Power S.p.A. in Enel Produzione S.p.A., quest'ultima subentrò di diritto ex art. 2504-bis c.c. nel rapporto concessorio in essere;
- con successiva scissione parziale ex art. 2506 c.c., per atto rep. 29782 racc. 12295 del 27.11.08 del notaio Nicola Atlante in Roma, Enel Produzione S.p.A. assegnò alla neo costituita beneficiaria Enel Green Power S.p.A. (C.F. 10236451000) una porzione del patrimonio aziendale ricomprendente l'utenza in questione;

RICORDATO altresì che con D.D. n. 24/AD del 17/02/2009 della Provincia di Arezzo, la suddetta Enel Green Power S.p.A. (C.F. 10236451000) veniva riconosciuta quale nuova titolare della concessione;

RICHIAMATO il decreto n. 8452 del 01/09/2016 della Regione Toscana con il quale, in risposta alla richiesta del 05/11/2001:

- si approvava, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la variante in sanatoria della concessione di derivazione di acqua dal Fiume Arno per uso idroelettrico, in Comune di Capolona, in Loc. La Nussa, già rilasciata con D.M. n. 6078 del 28/09/1934, intestata ad Enel Green Power S.p.A. (C.F./P.IVA 10236451000), con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, consistente nell'aumento della portata massima di acqua derivata dai 64,00 moduli di cui alla concessione originaria agli attuali 99,50 moduli, modificando pertanto la portata media nominale di concessione a 5.484 l/s, per produrre, con un salto nominale invariato di 4,80 m, una potenza nominale media di 258,25 kW, sulla base della quale veniva ricalcolato il canone di concessione;
- si approvava il nuovo disciplinare di obblighi e condizioni sottoscritto per accettazione dalla nuova titolare il 23/08/2016 e registrato al n. 4097 Serie 3 in data 23/08/2016 presso l'Ufficio di Arezzo dell'Agenzia delle Entrate;
- si confermava la scadenza della concessione al 31.03.2029;
- si dava atto dell'avvenuta costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione

Toscana (garanzia n. 08312/8200/00665428/373433/2735-2016 di Intesa Sanpaolo) per l'importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), a titolo di cauzione ai sensi del punto 2.3.6 dell'allegato C della Del. G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 e della Del. G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

VISTA la nota di Enel Green Power S.p.A. pervenuta al prot. 370276 in data 07/10/2019 con cui è stato richiesto alla Regione Toscana il nullaosta ex art. 20 del R.D. 1775/33 al cambio di titolarità di numerose utenze idroelettriche, tra cui quella sopra ricordata, in previsione di una modificazione della società attraverso scissione parziale a favore di una costituenda società beneficiaria;

TENUTO CONTO che la scissione parziale costituisce una semplice vicenda di trasformazione e modifica della società e dunque non realizza una cessione di utenza soggetta a preventivo nullaosta dell'autorità concedente;

ATTESO che con atto rep. 60397 racc. 30932 del 19.12.19 del notaio Nicola Atlante in Roma, si è realizzata l'annunciata scissione parziale di Enel Green Power S.p.A. a favore della neo costituita Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005), con sede legale in Roma, con assegnazione di una porzione del patrimonio aziendale ricomprensente, tra le altre, l'utenza in questione;

VISTA la conseguente istanza di riconoscimento della nuova titolarità dell'utenza in questione, unitamente ad altre, avanzata congiuntamente da Enel Green Power S.p.A. nella personale del procuratore Massimo Sessego e da Enel Green Power Italia s.r.l. nella persona del procuratore Isidro Pescador Chamorro, pervenuta al prot. 477160 in data 23.12.19;

DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria questo Settore ha preliminarmente ritenuto, con nota prot. 205683 del 12/06/2020, di richiedere a Enel Green Power Italia s.r.l.:

- di dare conto degli obblighi di quanto disposto agli artt. 8, 9 e 10 del nuovo disciplinare sopra richiamato, in merito alla necessità di installazione di idonei misuratori di livello e di portata e alla motorizzazione delle paratoie a servizio della derivazione, sollecitando la trasmissione degli elaborati progettuali elencati all'art. 8 del disciplinare;
- una fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi, ai sensi degli artt. 62, 63 e 78, comma 1, del Reg. 61/R/2016, da costituirsi previa stima del costo di tale dismissione;
- la costituzione di una nuova cauzione pari al canone annuo rideterminato da Regione Toscana in € 7.718,78, in sostituzione di quella precedentemente costituita da Enel Green Power S.p.A. nel 2016 sopra richiamata;

PRESO ATTO che Enel Green Power Italia s.r.l.:

- con nota prot. 1472 del 05/01/2021 ha presentato gli elaborati progettuali previsti dall'art. 8 del disciplinare di concessione;
- con nota pervenuta al prot. 266584 in data 31/07/2020 e successiva nota pervenuta al prot. 272397 in data 30/06/2021 ha provveduto alla comunicazione della portata media annua derivata e della corrispondente produzione elettrica dal 2010 al 2020, che non ha dato luogo a rilievi;
- con nota pervenuta al prot. 321883 in data 09/08/2021 ha dettagliato la stima dei costi di dismissione e ripristino, pari a € 976.950,00, che non ha dato luogo a rilievi;
- con nota pervenuta al prot. 454269 in data 23/11/2021 ha poi presentato la fidejussione assicurativa n°2550841 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 16/11/2021 del valore pari alla stima di cui al punto precedente;

DATO ATTO che questo Settore, in riscontro alla fidejussione assicurativa presentata, ha rilevato la necessità di apportarvi correzioni e pertanto con nota prot. 473972 del 06/12/2021 ha invitato l'inten-

ressata a provvedervi, sollecitandola, nell'occasione, alla costituzione della cauzione già richiesta con la nota del 12/06/2020 e richiedendole la dimostrazione della regolarità dei pagamenti dei canoni e imposte dovuti a Regione Toscana a far data dal 2016, sotto comminatoria di dichiarazione di decadenza dalla concessione;

PRESO ATTO che Enel Green Power Italia s.r.l., con nota pervenuta al prot. 255008 in data 23/06/2022 ha presentato:

- fidejussione assicurativa n°2550841 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 16/11/2021 del valore di € 976.950,00 integrata da appendice di precisazione n.1 emessa in data 02/03/2022 che risponde positivamente ai rilievi formulati dal Settore, a copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi e valida per tutta la durata della concessione maggiorata di un anno, con massimale da rivalutarsi ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 02/02/2022 su c/c postale IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, intestato a Regione Toscana, di € 7.718,78 a titolo di cauzione a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 19/05/2022 sul medesimo c/c postale, di € 23.430,99 a titolo di differenza tra i canoni dovuti e quelli già versati in relazione all'utenza idrica in questione per le annualità 2016-2021;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 22/05/2022 su c/c postale IBAN IT70 J 07601 02800 000011899580, intestato a Regione Toscana, di € 2.480,99 a titolo di imposta addizionale regionale sulle concessioni in relazione all'utenza idrica in questione per le annualità 2016-2018;

VERIFICATO che in relazione al pagamento di € 23.430,99 a titolo di integrazione di quanto versato da Enel Green Power S.p.A. per le annualità 2016-2021 sull'utenza idrica in questione, esso è effettivamente imputabile, sulla scorta dei prospetti riepilogativi pervenuti in via informale con email del 22/03/2022:

- per € 6.335,18 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 29/12/2016, a copertura di un canone dovuto pari a € 9.555,25 per l'anno 2016;
- per € 3.644,46 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 02/03/2017, a copertura di un canone dovuto pari a € 6.864,53 per l'anno 2017;
- per € 3.644,46 a integrazione del pagamento di € 3.220,99 del 07/12/2018, a copertura di un canone dovuto pari a € 6.864,53 per l'anno 2018;
- per € 4.407,18 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 24/12/2019, a copertura di un canone dovuto pari a € 7.627,25 per l'anno 2019;
- per € 4.407,18 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 09/12/2020, a copertura di un canone dovuto pari a € 7.627,25 per l'anno 2020;
- per € 992,53 a integrazione del pagamento di € 6.726,25 del 23/02/2021, a copertura di un canone dovuto pari a € 7.718,78 per l'anno 2021;

VERIFICATO che in relazione al pagamento di € 2.480,99 a titolo di imposta addizionale regionale sulle concessioni per le annualità 2016-2018 sull'utenza idrica in questione, esso è effettivamente imputabile:

- per € 955,53 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2016;
- per € 762,73 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2017;
- per € 762,73 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che, comunque, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1775/33 il soggetto subentrante

nella titolarità della concessione ha l'onere del pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti e degli eventuali interessi moratori;

RICORDATO che trattasi di derivazione idroelettrica di potenza nominale superiore a 220 kW e pertanto soggetta anche ai sovracaroni previsti dall'art. 53 del R.D. 1775/1933 a favore degli enti rivieraschi individuati nella Provincia di Arezzo e nei Comuni di Capolona e Subbiano;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente provvedimento digitale è stata assolta mediante marca contrassegno da € 16,00 avente identificativo 01191909331185 che Enel Green Power Italia s.r.l. ha all'uopo acquistato dichiarando di conservarla in originale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere la ditta Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. e P.IVA 15416251005), con sede legale in Roma, come attuale legittima titolare della concessione di piccola derivazione a uso idroelettrico dell'impianto "La Nussa" dal Fiume Arno in loc. La Nussa del comune di Capolona, assentita con D.M. n. 6078 del 28/09/1934 alla SELT – Società Elettrica del Valdarno, modificata con decreto n. 8452 del 01/09/2016 della Regione Toscana di approvazione della variante non sostanziale in sanatoria, e caratterizzata complessivamente da una portata massima di 9.950 l/s e nominale di 5.484 l/s per produrre con un salto nominale di 4,80 m la potenza idraulica nominale di 258,25 kW;
2. di confermare che gli obblighi a carico della nuova società concessionaria sono regolati dal Disciplinare sottoscritto dalla precedente titolare Enel Green Power S.p.A. in data 23/08/2016, approvato con il decreto n. 8452 del 01/09/2016 sopra citato e registrato al n. 4097 Serie 3 in data 23/08/2016 presso l'Ufficio di Arezzo dell'Agenzia delle Entrate;
3. di confermare la scadenza della concessione al 31/03/2029 per effetto della disposizione speciale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 258/2000;
4. di dare atto che Enel Green Power Italia s.r.l. ha presentato fidejussione assicurativa n°2550841 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 16/11/2021 del valore di € 976.950,00 integrata da appendice di precisazione n.1 emessa in data 02/03/2022 a specifica copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi a seguito della cessazione dell'utenza;
5. di dare atto che Enel Green Power Italia s.r.l. ha costituito deposito cauzionale di € 7.718,78 a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione, e che conseguentemente è nelle facoltà di Enel Green Power S.p.A. richiedere lo svincolo della fidejussione bancaria n° 08312/8200/00665428/373433/2735-2016 di Intesa Sanpaolo per l'importo di € 5.000,00;
6. di precisare che il canone annuo di derivazione è fissato, per il corrente anno 2022, nella misura di € 7.718,78 calcolata con riferimento alle tabelle valide per l'annualità 2021 e pertanto salvo conguaglio a seguito successivi aggiornamenti annuali per effetto di delibere di Giunta Regionale;
7. di precisare che a Enel Green Power Italia s.r.l. resta l'onere del pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti da parte di Enel Green Power S.p.A. e degli eventuali interessi moratori;
8. di notificare il presente provvedimento via p.e.c. alla Enel Green Power Italia s.r.l. e alla Enel Green Power S.p.A.;

9. di partecipare il presente provvedimento al Settore regionale Politiche fiscali e Riscossione in relazione ai debiti accertati a carico di Enel Green Power S.p.A., nonché alla Provincia di Arezzo e ai Comuni di Capolona e di Subbiano in relazione ai sovracani rivieraschi di cui all'art. 53 del R.D. 1775/1933;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16641 - Data adozione: 22/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3025/2019 (ex pratica PC 71). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Carbenci - Fosso Gualche, nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018602

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 0245261 del 19/06/2019 della ditta Nuova Casenovole s.n.c., (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Carbenci - Fosso Gualche, nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo. Pratica SIDIT n. 3025/2019 (ex pratica PC 71);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Angelini Cesare in qualità di amministratore delegato della ditta Nuova Casenovole s.n.c., allegato al presente atto sotto la lettera A come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene tramite 1 (un) punto di prelievo con elettropompa posizionata all’interno dell’invaso denominato “Lago Fabio” derivante da sbarramento del Torrente Carbenci - Fosso Gualche, con un volume di accumulo massimo di 464.600 mc, ubicato nel comune di Civitella Paganico (GR);
- la ditta richiedente ha la necessità di derivare una portata massima di prelievo pari a 15,43 (quindicivirgolaquarantatre) lt/sec (litri/secondo), per un volume annuo non superiore a 160.000,00 (centosessantamilavirgolazero) metri cubi;

- il prelievo avviene fuori da aree SIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Nuova Casenovole s.n.c., (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Carbenci - Fosso Gualche, nel Comune di Civitella Paganico (GR), per uso agricolo;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di prelievo pari a 15,43 (quindicivirgolaquarantatre) lt/sec (litri/secondo), dall'invaso esistente, per un volume annuo non superiore a 160.000,00 (centosessantatamilavirgolazero) metri cubi, per uso agricolo;
3. il concessionario dovrà garantire l'immissione di acqua a valle dello sbarramento al fine di garantire un DMV non inferiore a 2,00 (duevirgolazero) lt/sec (litri/secondo) ;
4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Cesare Angelini in qualità di amministratore delegato della ditta Nuova Casenovole s.n.c, in data 08/08/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;
5. di stabilire che la concessione è accordata dal 06/09/2019, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto;
6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto al lettera A come parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 11/02/2022;

8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

c5348504082e9686ef0b7bdde9ea3d82c5568c978e4d63f85247fc0dd461a473



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16660 - Data adozione: 23/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 - Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 vaso esistente per uso AGRICOLO in terreno individuato al N.C.T. del Comune di CERTALDO (FI) al foglio di mappa 2, p.la 210 - Pratica n. SIDIT 1978/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018610

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 19.05.2022 prot. n. 207340, l’AZIENDA AGRICOLA IL POGGIO DI FOSSI ALDO, MARZIA e DAVID SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE con sede legale a Montemurlo (PO) in via Fornacelle, 25, ha fatto domanda di concessione di acque pubbliche per uso agricolo, mediante n. 1 vaso esistente posto nel Comune di Certaldo (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 2 p.la 210, di proprietà della società richiedente;

VISTA la relazione geologica a firma del geologo dott. Simone Galardini (n. 783 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 207340 del 19.05.2022;

VISTA la relazione di istruttoria in data 29.06.2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 21.000 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,67 l/s destinata ad uso Agricolo;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 34,99, ha versato € 34,99 quale canone per l'anno 2022, €. 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- l'imposta di bollo è stata assolta tramite apposizione di nr. 2 marche da bollo da 16,00 euro del 04/08/2022;
- in data 04.08.2022 ha sottoscritto, nella persona dei titolari sig.ri Aldo, Marzia e David Fossi, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della AZIENDA AGRICOLA IL POGGIO DI FOSSI ALDO, MARZIA E DAVID, SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, con sede legale a Montemurlo (PO) in via della Fornacelle, 25, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di invaso ubicato nel Comune di Certaldo (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 2 p.lla 210, per uso Agricolo, per una portata media annua di 0,67 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 04.08.2022 dal richiedente a mezzo dei titolari, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 34,99
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare firmato

cf1cfb7a84bb33917d58ce0da4504a0495781358c6fba561dc8e9f699b613380



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16662 - Data adozione: 23/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 - Domanda di Concessione per la captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI, in terreno individuato al N.C.T. del Comune di FUCECCHIO (FI) al foglio di mappa 66, p.la 486 - Pratica n. SIDIT 2422/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018623

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 20.06.2022 prot. n. 250394, la COLABETON S.p.a. con sede legale a Gubbio (PG) in via della Vittorina, 60, ha fatto domanda di concessione di acque pubbliche per uso produzione beni e servizi, mediante n. 1 pozzo esistente posto nel Comune di Fucecchio (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 66 p.lla 486, di proprietà della società richiedente;

VISTA la relazione geologica a firma della geologa dott.ssa Annalisa Masoni (n. 1217 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 250394 del 20.06.2022;

VISTA la relazione di istruttoria in data 25.07.2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 12.775 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,41 l/s destinata ad uso Produzione beni e servizi;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 1208,67;
- l'imposta di bollo è stata assolta tramite bonifico di 48 euro del 09.08.2022 sul conto corrente della Regione Toscana IT89O076010280000103157820;
- in data 17.08.2022 ha sottoscritto, nella persona del titolare sig. Vincenzo Tonaceti, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore della COLABETON S.p.a., con sede legale a Gubbio (PG) in via della Vittorina, 60, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel Comune di Fucecchio (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 66 p.lla 486, per uso Produzione beni e servizi, per una portata media annua di 0,41 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2027;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 17.08.2022 dal richiedente a mezzo del titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 2190,56;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

53f8147136f2f53bed2f6d660851bbe4b07c6fd304027e03ae1dbdcbb7a7727f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16663 - Data adozione: 23/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933. Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal torrente Tavaiano, in loc. Pian di Gianni del comune di Scarperia e San Piero (FI), per uso idroelettrico dell'impianto "Ponte a Olmo", rilasciata con Decreto n. 38045 del 03/12/1958 del Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Toscana. Riconoscimento del cambio di titolarità dell'utenza (rif. codice SiDIT 411522/2020 - codice locale FI-697/AS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018628

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- D.P.G.R. 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni” e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modificate al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.;

VISTE le delibere di Giunta Regionale Toscana:

- Del. G.R. 7 agosto 2017 n. 888 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;
- Del. G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- Del. G.R. 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- Del. G.R. 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

RICORDATO che:

- con Decreto del Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Toscana n. 38045 del 03.12.1958 era stata rilasciata alla società Immobiliare Serio la concessione in via di sanatoria riguardo a una piccola derivazione a uso idroelettrico dal torrente Tavaiano in loc. Pian di Gianni del comune di Scarperia (FI) a servizio dell’impianto “Ponte a Olmo”, caratterizzata da una portata massima di 170 l/s e nominale di 53 l/s per produrre con un salto nominale di 136 m la potenza idraulica nominale di 70,67 kW, congiuntamente ad altra utenza idroelettrica in loc. Ponte a Olmo del comune di Scarperia (FI) a servizio dell’impianto “Soli”, caratterizzata da una portata massima di 135 l/s e nominale di 74 l/s per produrre con un salto nominale di 172 m la potenza idraulica nominale di 124,78 kW, nonché a una utenza irrigua a sfruttamento delle acque di scarico per 465 ha di terreno della fattoria di Galliano;
- la suddetta derivazione risultava regolata dal disciplinare sottoscritto il 31.07.1958, rep. 13359 dell’Ufficio del Genio Civile di Firenze, che ne fissava la durata per anni 30 decor-

renti dal 01.12.1955 e pertanto fino al 30.11.1985;

- per effetto della speciale previsione dell'art. 4 della L. 1643/62, con D.M. 16.03.1977 (G.U. 18.04.77, n.104) le due utenze idroelettriche esercitate dall'impresa Tenuta di Gagliano (subentrata nel frattempo alla Immobiliare Serio) erano state poi trasferite in titolarità all'Enel - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica acquisendo al contempo durata perpetua;
- con comunicazione iscritta al prot. 4638 in data 05.06.1984, Enel rinunciò all'utenza connessa all'impianto "Soli";
- l'Enel fu trasformato successivamente in Enel S.p.A. in forza del D.L. 333/92 convertito nella L. 359/92;
- in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 79/99, Enel S.p.A. assunse il ruolo di holding e costituì ERGA S.p.A. a cui conferì, tra gli altri, l'impianto idroelettrico in questione;
- per effetto della speciale previsione dell'art. 38 della L. 340/2000, la titolarità della concessione fu trasferita a quest'ultima società;
- con domanda presentata all'Ufficio del Genio Civile di Firenze della Regione Toscana, prot. 46675 in data 13.12.2000, ERGA S.p.A. ottenne la proroga automatica della concessione fino al 31.03.2029 secondo la facoltà concessa dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 152/99 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 258/2000;
- ERGA S.p.A. cambiò denominazione sociale in Enel Green Power S.p.A. con delibera assembleare del 28.12.01;
- a seguito di fusione per incorporazione, per atto rep. 11617 racc. 6020 del 25.05.05 del notaio Matilde Atlante in Roma, di Enel Green Power S.p.A. in Enel Produzione S.p.A., quest'ultima subentrò di diritto ex art. 2504-bis c.c. nel rapporto concessorio in essere;
- con successiva scissione parziale ex art. 2506 c.c., per atto rep. 29782 racc. 12295 del 27.11.08 del notaio Nicola Atlante in Roma, Enel Produzione S.p.A. assegnò alla neo costituita beneficiaria Enel Green Power S.p.A. (C.F. 10236451000) una porzione del patrimonio aziendale ricomprendente l'utenza in questione;

RICORDATO altresì che con A.D. n. 2255 del 07.07.10 della ex Provincia di Firenze, ente pro tempore competente per la gestione del demanio e della risorsa idrica ex L.R. 91/98, la suddetta Enel Green Power S.p.A. (C.F. 10236451000) veniva riconosciuta quale nuova titolare della concessione e al contempo:

- si approvava il nuovo disciplinare di obblighi e condizioni sottoscritto per accettazione dalla nuova titolare il 04.05.10;
- si confermava la scadenza della concessione al 31.03.2029;
- si dava atto dell'avvenuta costituzione di una cauzione di € 466,42 a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dalla nuova titolare;

VISTA la nota di Enel Green Power S.p.A. pervenuta al prot. 370276 in data 07.10.19 con cui è stato richiesto alla Regione Toscana il nullaosta ex art. 20 del R.D. 1775/33 al cambio di titolarità di numerose utenze idroelettriche, tra cui quella sopra ricordata, in previsione di una modificazione della società attraverso scissione parziale a favore di una costituenda società beneficiaria;

TENUTO CONTO che la scissione parziale costituisce una semplice vicenda di trasformazione e modifica della società e dunque non realizza una cessione di utenza soggetta a preventivo nullaosta dell'autorità concedente;

ATTESO che con atto rep. 60397 racc. 30932 del 19.12.19 del notaio Nicola Atlante in Roma, si è realizzata l'annunciata scissione parziale di Enel Green Power S.p.A. a favore della neo costituita Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005), con sede legale in Roma, con assegnazione di una porzione del patrimonio aziendale ricomprendente, tra le altre, l'utenza in questione;

VISTA la conseguente istanza di riconoscimento della nuova titolarità dell'utenza in questione, unitamente ad altre, avanzata congiuntamente da Enel Green Power S.p.A. nella personale del procuratore Massimo Sessegio e da Enel Green Power Italia s.r.l. nella persona del procuratore Isidro Pescador Chamorro, pervenuta al prot. 477160 in data 23.12.19;

DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria questo Settore ha preliminarmente ritenuto, con nota prot. 226394 del 01.07.2020, di richiedere a Enel Green Power Italia s.r.l.:

- la comunicazione dei volumi annui derivati e della correlata produzione elettrica relativa agli anni precedenti, in ottemperanza dell'obbligo assunto all'art. 8 del citato disciplinare del 04.05.10 e imposto altresì dall'art. 5 del D.P.G.R. 51/R/2015;
- una fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi previsto dall'art. 10 del citato disciplinare del 04.05.10 e imposto altresì dall'art. 78 del D.P.G.R. 61/R/2016, da costituirsi previa stima del costo di tale dismissione;
- la costituzione di una nuova cauzione pari al canone annuo rideterminato da Regione Toscana in € 2.213,68, in sostituzione di quella precedentemente costituita da Enel Green Power S.p.A. sopra richiamata;

PRESO ATTO che Enel Green Power Italia s.r.l.:

- con nota pervenuta al prot. 266584 in data 31.07.2020 e successiva nota pervenuta al prot. 272397 in data 30.06.21 ha provveduto alla comunicazione della portata media annua derivata e della corrispondente produzione elettrica dal 2010 al 2020, che non ha dato luogo a rilievi;
- con nota pervenuta al prot. 321882 in data 09.08.21 ha dettagliato la stima dei costi di dismissione e ripristino, pari a € 170.891,29, che non ha dato luogo a rilievi;
- con nota pervenuta al prot. 452091 in data 22.11.21 ha poi presentato la fidejussione assicurativa n°2550622 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 15.11.21 del valore pari alla stima di cui al punto precedente;

DATO ATTO che questo Settore, in riscontro alla fidejussione assicurativa presentata, ha rilevato la necessità di apportarvi correzioni e pertanto con nota prot. 473972 del 06.12.21 ha invitato l'interessata a provvedervi, sollecitandola, nell'occasione, alla costituzione della cauzione già richiesta con la nota del 01.07.2020 e richiedendole la dimostrazione della regolarità dei pagamenti dei canoni e imposte dovuti a Regione Toscana a far data dal 2016, sotto comminatoria di dichiarazione di decadenza dalla concessione;

PRESO ATTO che Enel Green Power Italia s.r.l., con nota pervenuta al prot. 252626 in data 22.06.22 ha presentato:

- fidejussione assicurativa n°2550622 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 15.11.21 del valore di € 170.891,29, integrata da appendice di precisazione n.1 emessa in data 02.03.22 che risponde positivamente ai rilievi formulati dal Settore, a copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi e valida per tutta la durata della concessione maggiorata di un anno, con massimale da rivalutarsi ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 20.12.21 su c/c postale IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, intestato a Regione Toscana, di € 2.213,68 a titolo di cauzione a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 06.06.22 sul medesimo c/c postale, di € 6.614,74 a titolo di differenza tra i canoni dovuti e quelli già versati in relazione all'utenza idrica in questione per le annualità 2016-2021;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 27.05.22 su c/c postale IBAN IT70 J

07601 02800 000011899580, intestato a Regione Toscana, di € 699,16 a titolo di imposta addizionale regionale sulle concessioni in relazione all'utenza idrica in questione per le annualità 2016-2018;

VERIFICATO che in relazione al pagamento di € 6.614,74 a titolo di integrazione di quanto versato da Enel Green Power S.p.A. per le annualità 2016-2021 sull'utenza idrica in questione, esso è effettivamente imputabile, sulla scorta dei prospetti riepilogativi pervenuti in via informale con email del 22.03.22:

- per € 1.632,48 a integrazione del pagamento di € 982,31 del 29.12.16, a copertura di un canone dovuto pari a € 2.614,79 per l'anno 2016;
- per € 1.205,12 a integrazione del pagamento di € 982,31 del 29.12.17, a copertura di un canone dovuto pari a € 2.187,43 per l'anno 2017;
- per € 1.205,12 a integrazione del pagamento di € 982,31 del 28.12.18, a copertura di un canone dovuto pari a € 2.187,43 per l'anno 2018;
- per € 1.205,12 a integrazione del pagamento di € 982,31 del 24.12.19, a copertura di un canone dovuto pari a € 2.187,43 per l'anno 2019;
- per € 1.205,12 a integrazione del pagamento di € 982,31 del 31.12.20, a copertura di un canone dovuto pari a € 2.187,43 per l'anno 2020;
- per € 161,78 a integrazione del pagamento di € 2.051,90 del 31.12.21, a copertura di un canone dovuto pari a € 2.213,68 per l'anno 2021;

VERIFICATO che in relazione al pagamento di € 699,16 a titolo di imposta addizionale regionale sulle concessioni per le annualità 2016-2018 sull'utenza idrica in questione, esso è effettivamente imputabile, con un eccesso di versamento di € 0,20:

- per € 261,48 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2016;
- per € 218,74 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2017;
- per € 218,74 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che, comunque, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1775/33 il soggetto subentrante nella titolarità della concessione ha l'onere del pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti e degli eventuali interessi moratori;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente provvedimento digitale è stata assolta mediante marca contrassegno da € 16,00 avente identificativo 01191909331174 che Enel Green Power Italia s.r.l. ha all'uopo acquistato dichiarando di conservarla in originale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere la ditta Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. e P.IVA 15416251005), con sede legale in Roma, come attuale legittima titolare della concessione di piccola derivazione a uso idroelettrico dell'impianto "Ponte a Olmo" dal torrente Tavaiano in loc. Pian di Gianni del comune di Scarperia e San Piero (FI), assentita con Decreto del Provveditore Regionale alle OO.PP. per la Toscana n. 38045 del 03.12.1958 alla società Immobiliare Serio (al netto dell'utenza "Soli" rinunciata in data 05.06.1984 dalla subentrata Enel) e caratterizzata da una portata massima di 135 l/s e nominale di 74 l/s per produrre con un salto nominale di 172 m la potenza idraulica nominale di 124,78 kW;

2. di confermare che gli obblighi a carico della nuova società concessionaria sono regolati dal Disciplinare sottoscritto dalla precedente titolare Enel Green Power S.p.A. in data 04.05.10, approvato con A.D. n. 2255 del 07.07.10 della Provincia di Firenze;
3. di confermare la scadenza della concessione al 31.03.2029 per effetto della disposizione speciale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 258/2000;
4. di dare atto che Enel Green Power Italia s.r.l. ha presentato fidejussione assicurativa n°2550622 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 15.11.21 del valore di € 170.891,29 integrata da appendice di precisazione n.1 emessa in data 02.03.22 a specifica copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi a seguito della cessazione dell'utenza;
5. di dare atto che Enel Green Power Italia s.r.l. ha costituito deposito cauzionale di € 2.213,68 a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione, e che conseguentemente è nelle facoltà di Enel Green Power S.p.A. richiedere la restituzione della cauzione di € 466,42;
6. di precisare che il canone annuo di derivazione è fissato, per il corrente anno 2022, nella misura di € 2.213,68 calcolata con riferimento alle tabelle valide per l'annualità 2021 e pertanto salvo conguaglio a seguito successivi aggiornamenti annuali per effetto di delibere di Giunta Regionale;
7. di precisare che a Enel Green Power Italia s.r.l. resta l'onere del pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti da parte di Enel Green Power S.p.A. e degli eventuali interessi moratori;
8. di notificare il presente provvedimento via p.e.c. alla Enel Green Power Italia s.r.l. e alla Enel Green Power S.p.A.;
9. di partecipare il presente provvedimento al Settore regionale Politiche fiscali e Riscossione in relazione ai debiti accertati a carico di Enel Green Power S.p.A.;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16666 - Data adozione: 23/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 111153/2020 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Località Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Richiedente Azienda Agricola Le Gerlette 2.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018661

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 17/02/2022 n. 63567 dall’ Azienda Agricola Le Gerlette 2 (C.F. 01246070534), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Braccagni nel Comune di Grosseto per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 111153/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 18/08/2022 dalla sig.ra Machetti Elsa, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Braccagni individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.21 particella n.166;
- il volume annuale è di 14532 (quattordicimilacinquecentotrentadue) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 6 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,46 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all' Azienda Agricola Le Gerlette 2, (C.F. 01246070534), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR) Località Braccagni, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.21 particella n.166, Pratica SIDIT n. 111153/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 6 (sei) litri al secondo e una portata media annua di 0,46 (zero virgola quarantasei) litri al secondo per un volume massimo di 14532 (quattordicimilacinquecentotrentadue) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

6bcd6f3bacd281b4b0b9ba0b33d3849ea392a7687c28140306499dbab536e9a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16667 - Data adozione: 23/08/2022

Oggetto: R.D. 1775/1933. Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica dal torrente San Godenzo, in loc. Carbonile del comune di Dicomano (FI), per uso idroelettrico dell'impianto "Dicomano", rilasciata con R.D. n. 344 del 28/07/1932 come modificato dal R.D. n. 7445 del 02/01/1942. Riconoscimento del cambio di titolarità dell'utenza (rif. codice SiDIT 411521/2020 - codice locale FI-696/AS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018627

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- D.P.G.R. 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni” e ss.mm.ii.;
- D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modificate al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.;

VISTE le delibere di Giunta Regionale Toscana:

- Del. G.R. 7 agosto 2017 n. 888 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;
- Del. G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- Del. G.R. 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- Del. G.R. 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

RICORDATO che:

- con R.D. n. 344 del 28.07.1932, così come modificato dal R.D. n. 7445 del 02.01.1942, era stato accordato alla SELT – Società Elettrica del Valdarno il riconoscimento di antico diritto di utenza per una porzione del prelievo complessivamente esercitato e la concessione in via di sanatoria per la restante porzione, riguardo a una piccola derivazione a uso idroelettrico dell’impianto “Dicomano” dal torrente San Godenzo in loc. Carbonile del comune di Dicomano, caratterizzata complessivamente da una portata massima di 1.870 l/s e nominale di 1.218 l/s per produrre con un salto nominale di 19,40 m la potenza idraulica nominale di 231,66 kW;
- la suddetta derivazione risultava regolata dal disciplinare sottoscritto il 20.03.1931, rep. 1793 dell’Ufficio del Corpo Reale del Genio Civile di Firenze, che ne fissava la durata per anni 60 decorrenti dal 01.02.1917 e pertanto fino al 31.01.1977;

- per effetto della speciale previsione dell'art. 4 della L. 1643/62, l'utenza era stata poi trasferita in titolarità all'Enel - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica acquisendo al contempo durata perpetua;
- l'Enel fu trasformato successivamente in Enel S.p.A. in forza del D.L. 333/92 convertito nella L. 359/92;
- in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 79/99, Enel S.p.A. assunse il ruolo di holding e costituì ERGA S.p.A. a cui conferì, tra gli altri, l'impianto idroelettrico in questione;
- per effetto della speciale previsione dell'art. 38 della L. 340/2000, la titolarità della concessione fu trasferita a quest'ultima società;
- con domanda presentata all'Ufficio del Genio Civile di Firenze della Regione Toscana, prot. 46675 in data 13.12.2000, ERGA S.p.A. ottenne la proroga automatica della concessione fino al 31.03.2029 secondo la facoltà concessa dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 152/99 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 258/2000;
- ERGA S.p.A. cambiò denominazione sociale in Enel Green Power S.p.A. con delibera assembleare del 28.12.01;
- a seguito di fusione per incorporazione, per atto rep. 11617 racc. 6020 del 25.05.05 del notaio Matilde Atlante in Roma, di Enel Green Power S.p.A. in Enel Produzione S.p.A., quest'ultima subentrò di diritto ex art. 2504-bis c.c. nel rapporto concessorio in essere;
- con successiva scissione parziale ex art. 2506 c.c., per atto rep. 29782 racc. 12295 del 27.11.08 del notaio Nicola Atlante in Roma, Enel Produzione S.p.A. assegnò alla neo costituita beneficiaria Enel Green Power S.p.A. (C.F. 10236451000) una porzione del patrimonio aziendale ricomprendente l'utenza in questione;

RICORDATO altresì che con A.D. n. 2254 del 07.07.10 della ex Provincia di Firenze, ente pro tempore competente per la gestione del demanio e della risorsa idrica ex L.R. 91/98, la suddetta Enel Green Power S.p.A. (C.F. 10236451000) veniva riconosciuta quale nuova titolare della concessione e al contempo:

- si approvava il nuovo disciplinare di obblighi e condizioni sottoscritto per accettazione dalla nuova titolare il 04.05.10 e registrato al n. 11526 in data 08.07.10 all'Ufficio Terr.le di Firenze 1 dell'Agenzia delle Entrate;
- si confermava la scadenza della concessione al 31.03.2029;
- si dava atto dell'avvenuta costituzione di una cauzione di € 1.529,09 a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dalla nuova titolare, a mezzo fidejussione bancaria n°0312/8200/00472753/94841 del 13.04.10 rilasciata da Intesa San Paolo;

VISTA la nota di Enel Green Power S.p.A. pervenuta al prot. 370276 in data 07.10.19 con cui è stato richiesto alla Regione Toscana il nullaosta ex art. 20 del R.D. 1775/33 al cambio di titolarità di numerose utenze idroelettriche, tra cui quella sopra ricordata, in previsione di una modificazione della società attraverso scissione parziale a favore di una costituenda società beneficiaria;

TENUTO CONTO che la scissione parziale costituisce una semplice vicenda di trasformazione e modifica della società e dunque non realizza una cessione di utenza soggetta a preventivo nullaosta dell'autorità concedente;

ATTESO che con atto rep. 60397 racc. 30932 del 19.12.19 del notaio Nicola Atlante in Roma, si è realizzata l'annunciata scissione parziale di Enel Green Power S.p.A. a favore della neo costituita Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. 15416251005), con sede legale in Roma, con assegnazione di una porzione del patrimonio aziendale ricomprendente, tra le altre, l'utenza in questione;

VISTA la conseguente istanza di riconoscimento della nuova titolarità dell'utenza in questione, unitamente ad altre, avanzata congiuntamente da Enel Green Power S.p.A. nella personale del procura-

tore Massimo Sessego e da Enel Green Power Italia s.r.l. nella persona del procuratore Isidro Pescador Chamorro, pervenuta al prot. 477160 in data 23.12.19;

DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria questo Settore ha preliminarmente ritenuto, con nota prot. 226395 del 01.07.2020, di richiedere a Enel Green Power Italia s.r.l.:

- la comunicazione dei volumi annui derivati e della correlata produzione elettrica relativa agli anni precedenti, in ottemperanza dell'obbligo assunto all'art. 8 del citato disciplinare del 04.05.10 e imposto altresì dall'art. 5 del D.P.G.R. 51/R/2015;
- una fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi previsto dall'art. 10 del citato disciplinare del 04.05.10 e imposto altresì dall'art. 78 del D.P.G.R. 61/R/2016, da costituirsi previa stima del costo di tale dismissione;
- la costituzione di una nuova cauzione pari al canone annuo rideterminato da Regione Toscana in € 6.938,41, in sostituzione di quella precedentemente costituita da Enel Green Power S.p.A. in data 13.04.10 e sopra richiamata;

PRESO ATTO che Enel Green Power Italia s.r.l.:

- con nota pervenuta al prot. 266584 in data 31.07.2020 e successiva nota pervenuta al prot. 272397 in data 30.06.21 ha provveduto alla comunicazione della portata media annua derivata e della corrispondente produzione elettrica dal 2010 al 2020, che non ha dato luogo a rilievi;
- con nota pervenuta al prot. 321881 in data 09.08.21 ha dettagliato la stima dei costi di dismissione e ripristino, pari a € 536.641,12, che non ha dato luogo a rilievi;
- con nota pervenuta al prot. 454265 in data 23.11.21 ha poi presentato la fidejussione assicurativa n°2550833 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 16.11.21 del valore pari alla stima di cui al punto precedente;

DATO ATTO che questo Settore, in riscontro alla fidejussione assicurativa presentata, ha rilevato la necessità di apportarvi correzioni e pertanto con nota prot. 473972 del 06.12.21 ha invitato l'interessata a provvedervi, sollecitandola, nell'occasione, alla costituzione della cauzione già richiesta con la nota del 01.07.2020 e richiedendole la dimostrazione della regolarità dei pagamenti dei canoni e imposte dovuti a Regione Toscana a far data dal 2016, sotto comminatoria di dichiarazione di decadenza dalla concessione;

PRESO ATTO che Enel Green Power Italia s.r.l., con nota pervenuta al prot. 257127 in data 27.06.22 ha presentato:

- fidejussione assicurativa n°2550833 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 16.11.21 del valore di € 536.641,12 integrata da appendice di precisazione n.1 emessa in data 02.03.22 che risponde positivamente ai rilievi formulati dal Settore, a copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi e valida per tutta la durata della concessione maggiorata di un anno, con massimale da rivalutarsi ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 20.12.21 su c/c postale IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, intestato a Regione Toscana, di € 6.938,41 a titolo di cauzione a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 06.06.22 sul medesimo c/c postale, di € 20.106,87 a titolo di differenza tra i canoni dovuti e quelli già versati in relazione all'utenza idrica in questione per le annualità 2016-2021;
- attestazione di bonifico bancario disposto in data 27.05.22 su c/c postale IBAN IT70 J 07601 02800 000011899580, intestato a Regione Toscana, di € 2.228,36 a titolo di imposta addizionale regionale sulle concessioni in relazione all'utenza idrica in questione per le an-

nualità 2016-2018;

VERIFICATO che in relazione al pagamento di € 20.106,87 a titolo di integrazione di quanto versato da Enel Green Power S.p.A. per le annualità 2016-2021 sull'utenza idrica in questione, esso è effettivamente imputabile, sulla scorta dei prospetti riepilogativi pervenuti in via informale con email del 22.03.22:

- per € 5.351,35 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 29.12.16, a copertura di un canone dovuto pari a € 8.571,42 per l'anno 2016;
- per € 3.636,07 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 02.03.17, a copertura di un canone dovuto pari a € 6.856,14 per l'anno 2017;
- per € 3.635,15 a integrazione del pagamento di € 3.220,99 del 07.12.18, a copertura di un canone dovuto pari a € 6.856,14 per l'anno 2018;
- per € 3.636,07 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 24.12.19, a copertura di un canone dovuto pari a € 6.856,14 per l'anno 2019;
- per € 3.636,07 a integrazione del pagamento di € 3.220,07 del 09.12.20, a copertura di un canone dovuto pari a € 6.856,14 per l'anno 2020;
- per € 212,16 a integrazione del pagamento di € 6.726,25 del 23.02.21, a copertura di un canone dovuto pari a € 6.938,41 per l'anno 2021;

VERIFICATO che in relazione al pagamento di € 2.228,36 a titolo di imposta addizionale regionale sulle concessioni per le annualità 2016-2018 sull'utenza idrica in questione, esso è effettivamente imputabile:

- per € 857,14 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2016;
- per € 685,61 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2017;
- per € 685,61 a copertura integrale dell'imposta dovuta per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che, comunque, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1775/33 il soggetto subentrante nella titolarità della concessione ha l'onere del pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti e degli eventuali interessi moratori;

RICORDATO che trattasi di derivazione idroelettrica di potenza nominale superiore a 220 kW e pertanto soggetta anche ai sovracaroni previsti dall'art. 53 del R.D. 1775/1933 a favore degli enti rivieraschi individuati nella Metropolitana di Firenze e al Comune di Dicomano;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente provvedimento digitale è stata assolta mediante marca contrassegno da € 16,00 avente identificativo 01191909331061 che Enel Green Power Italia s.r.l. ha all'uopo acquistato dichiarando di conservarla in originale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere la ditta Enel Green Power Italia s.r.l. (C.F. e P.IVA 15416251005), con sede legale in Roma, come attuale legittima titolare della concessione di piccola derivazione a uso idroelettrico dell'impianto "Dicomano" dal torrente San Godenzo in loc. Carbonile del comune di Dicomano, assentita con R.D. n. 344 del 28.07.1932, modificato dal R.D. n. 7445 del 02.01.1942, alla SELT – Società Elettrica del Valdarno e caratterizzata complessivamente da una portata massima di 1.870 l/s e nominale di 1.218 l/s per produrre con un salto nominale di

- 19,40 m la potenza idraulica nominale di 231,66 kW;
2. di confermare che gli obblighi a carico della nuova società concessionaria sono regolati dal Disciplinare sottoscritto dalla precedente titolare Enel Green Power S.p.A. in data 04.05.10, approvato con A.D. n. 2254 del 07.07.10 della Provincia di Firenze e registrato al n. 11526 in data 08.07.10 all'Ufficio Terr.le di Firenze 1 dell'Agenzia delle Entrate;
 3. di confermare la scadenza della concessione al 31.03.2029 per effetto della disposizione speciale di cui all'art. 7 del D.Lgs. 258/2000;
 4. di dare atto che Enel Green Power Italia s.r.l. ha presentato fidejussione assicurativa n°2550833 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) il 16.11.21 del valore di € 536.641,12 integrata da appendice di precisazione n.1 emessa in data 02.03.22 a specifica copertura dell'obbligo dell'eventuale dismissione delle opere di derivazione e ripristino dei luoghi a seguito della cessazione dell'utenza;
 5. di dare atto che Enel Green Power Italia s.r.l. ha costituito deposito cauzionale di € 6.938,41 a garanzia del pagamento dei canoni e degli altri obblighi stabiliti dal disciplinare di concessione, e che conseguentemente è nelle facoltà di Enel Green Power S.p.A. richiedere lo svincolo della fidejussione bancaria n°0312/8200/00472753/94841 del 13.04.10 rilasciata da Intesa San Paolo per il valore di € 1.529,09;
 6. di precisare che il canone annuo di derivazione è fissato, per il corrente anno 2022, nella misura di € 6.938,41 calcolata con riferimento alle tabelle valide per l'annualità 2021 e pertanto salvo conguaglio a seguito successivi aggiornamenti annuali per effetto di delibere di Giunta Regionale;
 7. di precisare che a Enel Green Power Italia s.r.l. resta l'onere del pagamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti da parte di Enel Green Power S.p.A. e degli eventuali interessi moratori;
 8. di notificare il presente provvedimento via p.e.c. alla Enel Green Power Italia s.r.l. e alla Enel Green Power S.p.A.;
 9. di partecipare il presente provvedimento al Settore regionale Politiche fiscali e Riscossione in relazione ai debiti accertati a carico di Enel Green Power S.p.A., nonché alla Città Metropolitana di Firenze e al Comune di Dicomano in relazione ai sovracani rivieraschi di cui all'art. 53 del R.D. 1775/1933;
 10. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16700 - Data adozione: 23/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 195417/2020 (ex PPC 33/2007) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Località Civitella a Fonteblanda, nel Comune di Orbetello (GR), per uso agricolo e civile. Richiedente: Residence La Cugna società a R.L.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018695

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 08/09/2020 n.304320 con la quale è stata richiesta la riattivazione di istanza di ricerca e concessione presentata presso la Provincia di Grosseto e trasferita alla Regione Toscana per la conclusione del procedimento da parte del Residence La Cugna società a R.L. (C.F. 00659670533), per il rilascio di concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Civitella a Fonteblanda nel Comune di Orbetello (GR) per uso agricolo e civile - Pratica SIDIT n. 195417/2020 (ex PPC 33/2007);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 05/08/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Civitella a Fonteblanda individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio n.13 particella n.771;
- il volume annuale è di 10500 (diecimilacinquecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,3 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,33 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Residence La Cugna società a R.L., C.F. 00659670533, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ad uso agricolo e civile nel Comune di Orbetello (GR) Località Civitella a Fonteblanda, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.13 particella n.771, Pratica SIDIT n. 195417/2020 (ex PPC 33/2007);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,3 (due virgola tre) litri al secondo e una portata media annua di 0,33 (zero virgola trentatrè) litri al secondo per un volume massimo di 10500 (diecimilacinquecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

54a771fa5fbb7fa8fc23b9d2e6a7cb8218a65c1c46d48c9ae1be5389cb8dc79a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16708 - Data adozione: 23/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 111 particella 1676 Pratica SIDIT n. 2695/21 codice locale 4405

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018668

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza in data 31/10/2019 prot. n. 405865 con cui la società Figline Agriturismo S.P.A. con sede legale nel comune di Prato (PO) Via Armando Spadini n. 31, a mezzo del legale rappresentante sig. Luca Belenghi ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso civile mediante lo sfruttamento di n. 1 pozzo esistente nel comune di Firenze (FI) Località Rovezzano, su terreno censito al N.C.T foglio n. 111 particella n. 1676- di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Firenze (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05/08/2021, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo; sul B.U.R.T. n. 31 del 04/08/2021; sulla pagina web della Regione Toscana;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 21/09/2021, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione tecnica, comprendente anche le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Paolo Bosco (n. 420 Ordine dei Chimici della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 07/06/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 33.530 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,06 l/s, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 453,66; ha versato € 340,24 per canone 2022; ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul presente atto e sul disciplinare, mediante bonifico agli atti del fascicolo;
- in data 10/06/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società Figline Agriturismo S.P.A., con sede legale nel comune di Prato (PO) Via Armando Spadini n. 31, per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI) località Rovezzano, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 1111 particella n. 1676 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1 - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 10/06/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 453,66;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *disciplinare firmato*
b474517681bec0d8d8eda4f1f480c30d78e023c4e8413ce5ccfb05062a825495



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16731 - Data adozione: 24/08/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO) - derivate dal LAGO DEL CASALONE, formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186; - Pratica SIDIT n. 153/22 (INTERNA n. 969)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018702

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 09/07/2020 prot. 237949, il Sig. RUCELLAI SIMONE, ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO), con derivazione che verrà effettuata dal LAGO DEL CASALONE, mediante un opera di presa ubicata in località TRIBOLI, nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186;

DATO ATTO che l'avviso d'istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di IMPRUNETA per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/09/2021, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 36 del 08/09/2021;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 29/09/2021, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

CONSIDERATA la presenza di altre distinte domande di concessione dal Lago del Casalone, formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana;

PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze con nota n. 0394968 in data 12/10/2021 ha espresso parere favorevole al prelievo richiesto alle seguenti condizioni:

"tutti i soggetti titolari della concessione, sia in forma singola che associata, dovranno essere vincolati contrattualmente e solidalmente fra loro alla responsabilità di gestione, esercizio e manutenzione del serbatoio e dell'opera di sbarramento, oltre che delle relative opere accessorie, ai sensi del DPR 1363/1959 e della Legge 584/1994 e successive modifiche e integrazioni e relative norme e circolari esplicative ed applicative, al rispetto del FCEM vigente per la diga ed al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni che verranno rilasciate dello scrivente Ufficio e dalla DG dighe";

"dovrà essere chiaramente individuato un unico soggetto giuridico, quale rappresentante e referente unico per la scrivente Amministrazione del Gestore e dei richiedenti la concessione. Tale soggetto avrà il compito

della gestione in sicurezza dell'opera di sbarramento (c.d. "Gestore") e sarà responsabile di ogni rapporto e di ogni comunicazione con gli altri soggetti richiedenti la concessione";

VISTO l'accordo sottoscritto in data 05/05/2022 tra i soggetti interessati alle concessioni di acque superficiali dal Fosso della Marsigliana, col quale gli interessati hanno dato attuazione alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze;

VISTA la relazione di istruttoria in data 20/06/2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 2.734 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 0,09 l/s) metri cubi, destinata ad uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO).

- prelievo istantaneo massimo 1,40 l/sec.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 82,04 , ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 82,04 quale canone per l'anno 2022, € 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite bonifico bancario sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

- in data 28/06/2022, il Sig. RUCELLAI SIMONE, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore del Sig. RUCELLAI SIMONE, (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO), entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà dal LAGO DEL CASALONE, formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana, mediante un opera di presa ubicata in località TRIBOLI, nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 28/06/2022 dal richiedente,, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022", il canone di concessione è definito in € 82,04;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

2aa0e3b341ab5eb008bba2f08aa5ef27d84f50cce0f32ba89da323ec2939a078



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 291 del 17-06-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16735 - Data adozione: 24/08/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 2126/2022 (codice locale PI2865). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Richiedente ASCO L.C.T. SRL.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018754

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla GU del 4 gennaio 2022;
- l’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald’Elsa e della Val di Nievole, (d’ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull’Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- Il Decreto Dirigenziale n. 2967 del 05/03/2018 con cui veniva riconosciuta alla Ditta ASCO L.C.T. Srl con sede legale in Piazza Sicilia, 2 in Comune di Santa Croce sull’Arno (C.F./P.IVA: 01911150504) il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi, ex industriale, rilasciata con Determina Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 2200 del 18/05/2011 da un pozzo esistente ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Santa Croce sull’Arno al foglio n. 11 particella n. 91 con variante in aumento da millequattrocentoquaranta (1.440) mc/anno a duemilaseicento (2.600) mc/anno ad uso produzione beni e servizi, pratica PI2865;
- il disciplinare di concessione allegato al Decreto Dirigenziale n. 2967 del 05/03/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione;

- l'istanza acquisita al protocollo n. 40884 del 24/11/2020 con cui la Ditta ASCO L.C.T. Srl con sede legale in Piazza Sicilia, 2 in Comune di Santa Croce sull'Arno (C.F./P.IVA 01911150504) ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alla pratica PI2865 oggi pratica SIDIT 2126/2022 da un pozzo esistente, ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Santa Croce sull'Arno al foglio n. 11 particella n. 91 per un quantitativo pari a duemilaseicento (2.600) mc/anno e la variante non sostanziale alla concessione per il riconoscimento anche dell'uso civile per alimentazione scarichi dei servizi igienici, oltre all'uso produzione beni e servizi in essere, senza incremento del quantitativo di risorsa in concessione;

CONSIDERATA :

- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;

- che l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;

- che l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;

- che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

CONSIDERATO :

- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;

- l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;

RITENUTO:

- che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei

contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i;

- di fissare in anni 10 la durata della presente concessione calcolati a decorrere dal 15/06/2021 corrispondente alla data della naturale scadenza della concessione in essere;

PRESO ATTO CHE:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;

- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 19/07/2022;

DATO ATTO CHE:

- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta ASCO L.C.T. Srl con sede in Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via Sicilia n.2 (C.F. / P.IVA 01911150504), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 2126/2022 (codice locale n. 2586), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 6935) nel comune di Santa Croce Sull'Arno individuato al N.C.T. al FG 11 Particella n. 91, ad uso produzione beni e servizi e civile, per un volume annuo massimo di metri cubi duemilaseicento (2.600) alle condizioni contenute nel Disciplinare firmato in data 23/02/2018 approvato con Decreto Dirigenziale 2967 del 5/03/2018;

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla Ditta ASCO L.C.T. Srl con sede in Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via Sicilia n.2 (C.F. / P.IVA 01911150504), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per un volume annuo di metri cubi duemilaseicento (2.600) ad uso produzione beni e servizi e civile da attuarsi mediante un (1) pozzo (derivazione n. 6935) sito nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) individuato al N.C.T. al FG 11 Particella n.91, alle condizioni contenute nel Disciplinare approvato con Decreto Dirigenziale n. 2967 del 5/03/2018 come modificato dal presente atto, pratica SIDIT 2126/2022 (codice locale n. PI2586);
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 15/06/2021 con scadenza fissata al 14/06/2031;
3. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall'AdP sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16814 - Data adozione: 25/08/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1468/2019 e n.1111/2018 - Subentro di CANTINA DI MONTALCINO S.R.L. nelle concessioni intestate a CANTINE LEONARDO DA VINCI - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA per uno scarico di acque reflue industriali, nel corso d'acqua Fosso di Collodi, per una passerella pedonale e per un attraversamento aereo con tubazione sul corso d'acqua "Fosso Collodi" - Località Val di Cava - Comune di Montalcino, rilasciate con decreto dirigenziale n. 14703 del 11/10/2017 e con decreto dirigenziale n.12684 del 03/08/2018 - cod. loc. n. 1902 O.I. e n. 1965 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/08/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD018889

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto dirigenziale n. 14703 del 11/10/2017, con cui si rilascia alla Società *Cantine Leonardo da Vinci -s.a.c.*, la concessione demaniale per uno scarico di acque reflue industriali, nel corso d'acqua Fosso di Collodi, in località Val di Cava nel Comune di Montalcino (SI), valida fino al 31/12/2026 - Pratica SiDIT n. 1111/2018;

VISTO il decreto dirigenziale n. 12684 del 03/08/2018 con cui si rilascia alla stessa Società *Cantine Leonardo da Vinci -s.a.c.*, per la sistemazione di un'area prospiciente la vasca di raccolta di acque reflue aziendali, le concessioni di una passerella pedonale e di un attraversamento aereo con tubazione, oltre all'autorizzazione per lo spostamento di un muretto di sovrizzo del bordo vasca di raccolta delle acque reflue, sul corso d'acqua "Fosso Collodi" - Località Val di Cava - Comune di Montalcino (SI), valida fino al 31/12/2025 - Pratica SiDIT n. 1468/2019;

VISTA la richiesta di cambio di titolarità delle suddette concessioni presentata in data 15/04/2022 con prot. n.158727, da *Cantina di Montalcino srl*, con sede legale nel comune di Montalcino (SI) in loc. Val di Cava - C.F. - 01551560525, per atto di compravendita della Società *Cantine Leonardo da Vinci -s.a.c.* del 07/03/2022 (repertorio n. 2938 e fascicolo n.1840- Registrato presso l'Uff. Territoriale di Bologna il 11/03/2022 n.11552);

ACCERTATO che sussistono le condizioni per il rilascio del presente subentro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c, del "Regolamento in attuazione dell'art. 5 della L.R. 80/2015" adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016;

ACCERTATO l'adempimento da parte della Società *Cantine Leonardo da Vinci -s.a.c.* degli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento per il rilascio delle concessioni del demanio idrico approvato con D.G.R.T. n. 60/R 2016 e delle ulteriori prescrizioni riportate nei decreti di concessione e la regolare corresponsione degli oneri concessori fino alla data data di presentazione dell'istanza di subentro;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 182410 del 04/05/2022;

RITENUTO di confermare come termini delle concessioni rispettivamente la data del 31/12/2026, indicata nel decreto dirigenziali n.14703 del 11/10/2017, e la data del 31/12/2025 indicata nel decreto dirigenziali n. 12684 del 03/08/2018;

CONSIDERATO che i canoni applicati alle occupazioni demaniali oggetto del presente subentro rimangono invariati rispetto a quelli indicati nei decreti dirigenziali n.14703 del 11/10/2017 e n. 12684 del 03/08/2018, salvo eventuali rivalutazioni su base ISTAT disposte dalla Giunta Regionale, e che in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. n. 888 del 07/08/2017, rivalutate del 1,2%, come disposto dalla D.G.R.T. n. 1035/2019 risultano essere i seguenti:

- uso 4.3 "Attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi" pari ad € 202,40;
- l'uso 1.6 "Altri attraversamenti aerei con tubazione", pari ad € 253,00;
- uso - 6.3. -Scarichi Acque - acque reflue industriali - è pari all'importo di € 273,24;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il Concessionario è tenuto al rilascio di una cauzione non inferiore a una annualità del canone, da reintegrare, entro congruo termine, nel caso di prelievi parziali di somme dalla cauzione stessa;

TENUTO CONTO che il soggetto subentrante, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopraccitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento dell'importo complessivo di € 607,20 corrispondente a 10/12-esimi del totale del canone annui (pari ad euro 728,64);
- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 728,64 pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (versamento di euro 16,00 mediante F24 del 01/06/2022);

DATO ATTO che le concessioni demaniali oggetto del presente atto di subentro, per quanto non modificate dallo stesso sono soggette agli obblighi e alle prescrizioni riportate nei decreti dirigenziali n.14703 del 11/10/2017 e n. 12684 del 03/08/2018;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. il subentro a far data dal 01/09/2022, di *Cantina di Montalcino srl*, con sede legale nel comune di Montalcino (SI) in loc. Val di Cava – C.F. - 01551560525, nella concessioni demaniale per uno scarico di acque reflue industriali , nel corso d'acqua Fosso di Collodi, in località Val di Cava nel Comune di Montalcino (SI) e nella concessione di una passerella pedonale e di un attraversamento aereo con tubazione sul corso d'acqua "Fosso Collodi" - Località Val di Cava – Comune di Montalcino, rilasciate rispettivamente con decreto dirigenziale n.14703 del 11/10/2017 e n. 12684 del 03/08/2018 alla Società *Cantine Leonardo da Vinci -s.a.c.*;
2. di confermare i termini delle concessioni rispettivamente nella data del 31/12/2026, indicata nel decreto dirigenziali n.14703 del 11/10/2017 , e nella data del 31/12/2025 indicata nel decreto dirigenziali n. 12684 del 03/08/2018 ;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento di subentro, risulta soggetto agli obblighi e alle prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n.14703 del 11/10/2017 e nel decreto dirigenziale n.12684 del 03/08/2018 e in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 22 del Regolamento nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge;

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**